

# Verso una riforma delle Facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche? Pro e contro in vista di una prossima decisione

BRUNO ESPOSITO, O.P.

*Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino Angelicum - Roma*

## Introduzione

È ormai da qualche anno che si sente parlare di una possibile riforma della Facoltà di Diritto canonico nel contesto degli studi ecclesiastici. La ragione di tale auspicio, da parte di alcuni, nasce dalla constatazione della impreparazione di molti di coloro, laici, religiosi/e o chierici che siano, che una volta finiti gli studi entrano a lavorare soprattutto, ma non esclusivamente, nei vari tribunali<sup>1</sup>. Di fronte a detta,

---

<sup>1</sup> Ecco come si esprime, già nel 1993, l'allora Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, attuale Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica: «Purtroppo la preparazione delle persone che operano nell'amministrazione della giustizia lascia molto a desiderare. Essa è peggiore di venticinque anni fa. A ciò hanno contribuito due motivi: a) poiché in alcune Chiese locali il numero delle cause trattate e delle sentenze pronunciate si è oltre che centuplicato, sono state impegnate nei tribunali ecclesiastici moltissime persone senza nessuna preparazione specifica; b) nel periodo postconciliare per molti anni era notevolmente diminuito l'interesse per lo studio del diritto canonico. Oggi il numero degli studenti in diritto canonico è aumentato, sono state inoltre lodevolmente create nuove facoltà o istituti di diritto canonico. Però non c'è bisogno di un grande senso critico per scorgere che al presente, purtroppo, in genere il livello degli studi di diritto canonico, e specialmente per quanto concerne il diritto processuale, non è proprio brillante [...]. Inoltre è doveroso osservare che nella situazione attuale, essendo cioè durante gli studi seminaristici molto limitato l'insegnamento di diritto canonico e accettando alle facoltà di diritto canonico studenti senza nessuna o molto scarsa conoscenza del latino, appare assolutamente insufficiente il periodo di due anni per preparare adeguatamente i canonisti, e ciò ancor di più se si

a nostro avviso reale, constatazione, come sempre, diverse sono le motivazioni che vengono portate per spiegare il problema e di conseguenza le soluzioni ipotizzate per una opportuna risoluzione.

In un questo clima di costruttivo confronto nella ricerca della soluzione migliore *possibile*, ci sembra opportuno suggerire qualche aspetto che forse richiede un'ulteriore riflessione a livello scientifico, rimettendo, come è ovvio, all'autorità competente la decisione definitiva. Affinché tutto questo emerga il più chiaramente possibile, divideremo il presente studio in due parti. Nella prima verrà presentata, nelle linee portanti, la Costituzione apostolica *Sapientia christiana* ed in modo particolare quanto da essa stabilito riguardo alla Facoltà di Diritto canonico. Successivamente verrà presentato *l'iter* di consultazione, servendoci di materiale d'archivio inedito, avviato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (dei Seminari e degli Istituti di Studi) in questi anni in vista di una eventuale riforma, avendo cura di far emergere le differenti posizioni a riguardo e le relative motivazioni. Concluderemo proponendo una nostra soluzione che ovviamente troverà le sue ragioni in quanto detto in precedenza.

## 1. La Cost. Ap. "Sapientia Christiana"

Al fine di poter meglio evidenziare il posto che gli studi giuridici occupano nell'ordinamento degli studi ecclesiastici<sup>2</sup> e visto che, eccetto per gli *addetti ai lavori*, la mag-

---

permette di accedere a compiere tali studi a candidati senza la dovuta preparazione teologica». (Z. GROCHOLEWSKI, *Cause matrimoniali e "modus agendi" dei tribunali*, in PONTIFICIUM CONSILIUM DE LEGUM TEXTIBUS INTERPRETANDIS, *Ius in vita et in missione Ecclesiae*, Acta Symposii Internationalis Iuris Canonici occurrente X anniversario promulgationis Codicis Iuris Canonici, diebus 19-24 Aprilis 1993, in Civitate Vaticana celebrati, Città del Vaticano 1994, p. 962).

<sup>2</sup> Per una trattazione sistematica sull'argomento rinviamo al nostro studio *Il riconoscimento dei titoli accademici ecclesiastici in Italia: studio per la realizzazione di un pieno pluralismo*, Roma 1996, pp. 69-161.

gioranza dei lettori forse non conoscono in modo approfondito la vigente disciplina, ci sembra conveniente ricordarne la genesi e le caratteristiche principali.

### 1.1. Preparazione remota

I Padri del Concilio Vaticano II in più di un documento, e quindi in diverse materie, espressero il desiderio di una riforma degli studi ecclesiastici, in quel momento regolati dalla Costituzione Apostolica di *Deus scientiarum Dominus*<sup>3</sup>, affinché la fede cattolica meglio potesse rispondere alle domande dell'uomo moderno protagonista di una formidabile trasformazione economica e sociale di cui è causa, ma anche vittima allo stesso tempo<sup>4</sup>. Concretamente, nel secondo capitolo della *Gaudium et spes*, sulla promozione del progresso e della cultura, si conclude con un appello ai cultori delle scienze teologiche che insegnano nei seminari e nelle università, affinché collaborino con i cultori delle altre scienze nel comune intento della ricerca del bene della persona. Sottolineando che: «La ricerca teologica, mentre persegue la conoscenza profonda della verità rivelata, non trascuri il contatto con il proprio tempo, per poter aiutare gli uomini competenti nei vari settori del sapere ad una più piena conoscenza della fede. Questa collaborazione gioverà grandemente alla formazione dei sacri ministri, che potranno presentare ai nostri contemporanei la dottrina della Chiesa intorno a Dio, all'uomo e al mondo in maniera più adatta, così da farla anche da essi più volentieri accettare»<sup>5</sup>. Quanto detto nella *Gaudium et spes*, a proposito della cultura, viene ripreso nel Decreto sulla formazione sacerdotale *Optatam totius* nel capitolo V, che parla della necessità di rive-

---

<sup>3</sup> Pius XI, Const. Ap. *Deus scientiarum Dominus* de Universitatibus et Facultatibus studiorum ecclesiasticorum, 24-V-1931, in AAS 23 (1931) 241-262; da ora in poi citata in nota con la sigla *DSD*.

<sup>4</sup> Cf *Gaudium et spes*, n. 8.

<sup>5</sup> *Gaudium et spes*, n. 62.

dere i programmi di studi ecclesiastici<sup>6</sup>; ma più concretamente, per quanto riguarda i centri accademici di studi superiori, nella Dichiarazione sull'educazione cristiana *Gravissimum educationis*.

Il Concilio dopo aver parlato dell'importanza dell'educazione, soprattutto nell'attuale contesto di grandi rivolimenti, ed indicato i vari ruoli che in questa debbono avere le varie componenti della società, accenna al compito che devono svolgere i centri di studi ecclesiastici: «Molto si attende la Chiesa dall'attività delle Facoltà di scienze sacre. È ad esse infatti che affida il compito importantissimo di preparare i propri alunni non solo al ministero sacerdotale, ma soprattutto all'insegnamento nelle scuole di studi ecclesiastici superiori o al lavoro scientifico personale o allo svolgimento delle forme più alte di apostolato intellettuale. È pure compito di queste Facoltà approfondire i vari settori delle scienze sacre, in modo che si abbia una cognizione sempre più piena della Rivelazione Divina, sia meglio esplorato il patrimonio della sapienza cristiana, trasmesso dalle generazioni passate, sia favorito il dialogo con i fratelli separati e con i non-cristiani, e si risponda ai problemi emergenti dal progresso culturale. Per queste ragioni le Facoltà ecclesiastiche, dopo aver sottoposto a opportuna revisione le loro stesse leggi, promuovano vigorosamente lo sviluppo delle scienze sacre e delle altre ad esse connesse, e, adottando anche metodi e sussidi moderni, addestrino i propri uditori alle indagini più alte»<sup>7</sup>.

Quindi il Concilio<sup>8</sup>, come già a suo tempo Pio XI, ha visto nelle facoltà ecclesiastiche il mezzo privilegiato per realizzare l'incontro con il mondo contemporaneo, ma, diversamente dallo spirito che animò la *Deus scientiarum Do-*

---

<sup>6</sup> Cf *Optatam totius*, nn. 13-18.

<sup>7</sup> *Gravissimum educationis*, n. 11.

<sup>8</sup> Per una visione di insieme sul lavoro conciliare riguardo le università e facoltà ecclesiastiche si veda P. DEZZA, *Le Facoltà di scienze sacre nel rinnovamento conciliare*, in *Seminarium* n.s. 23 (1985) 123-136.

*minus* di tipo prettamente apologetico, con un atteggiamento improntato a grande dialogo ed apertura, pronto sempre a riconoscere in tutto ciò che è bene, dovunque esso sia, una manifestazione della multiforme grazia di Dio data da questi per il vantaggio di tutti<sup>9</sup>. Perché questo si potesse realizzare occorreva dare un'impronta nuova all'organizzazione degli studi. Infatti il rapporto sulla situazione dei vari centri accademici preparato dalla Congregazione competente e a disposizione dei Padri conciliari non era certo lusinghiero. Molte perplessità venivano espresse riguardo all'organizzazione del governo delle varie facoltà ed università spesso in mano a pochi con l'inesistente partecipazione delle varie componenti accademiche, molte volte chiuse ad ogni collaborazione con altri centri culturali. Altre critiche venivano poi mosse ai programmi di studio, accusati di essere avulsi dalla realtà, di non tener conto dell'ecumenismo, dello studio dell'ateismo e, soprattutto in quel tempo, del marxismo, di non dare la giusta importanza alla S. Scrittura, ed ai mezzi pedagogici<sup>10</sup>.

La Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica recependo il disposto conciliare iniziò l'opera di revisione in cui si valse fin dall'inizio del contributo dei vari centri accademici sparsi in tutto il mondo, che in quell'epoca erano ben 125.

Il processo iniziò con l'invio, in data 7 ottobre 1966, di una lettera indirizzata a tutte le facoltà ecclesiastiche con la quale si chiedevano proposte, da far pervenire alla Congregazione prima della fine del mese di gennaio 1967, che

---

<sup>9</sup> Cf 1 Cor 12,7; S. THOMAE, *S. Th.*, I-II, 109, ad l<sup>um</sup> che riprende la famosa espressione del- 1 *Ambrosiaster*, in 1 Cor 12, 3: PL 17, 258.

<sup>10</sup> Cf F. MARCHISANO, *Deus scientiarum Dominus*, in P. CHIOCCHETTA (a cura) *Dizionario storico religioso*, Roma 1966, pp. 253-254; F. CERRUTI, *Attività dell'Ufficio "Università"*, in *Seminarium* n.s. 16 (1977) 447-449; F. MARCHISANO, *La legislazione accademica ecclesiastica. Dalla Costituzione Apostolica "Deus scientiarum Dominus" alla Costituzione Apostolica "Sapientia Christiana"*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 350.

sembravano opportune per una revisione della Costituzione *Deus scientiarum Dominus* e delle annesse *Ordinationes*. In modo particolare le osservazioni dovevano concernere: a) la struttura delle facoltà ed i programmi di studio; b) i mezzi adeguati perché ai gradi accademici, soprattutto alla docenza, sia attribuito il loro pieno valore; c) i rapporti delle facoltà ecclesiastiche con quelle civili, soprattutto per la Teologia; d) i rapporti tra facoltà di Filosofia e Teologia; e) i rapporti tra studi necessari all'ordinazione sacerdotale e quelli relativi ai gradi accademici<sup>11</sup>.

Le risposte pervenute furono policopiate in quattro volumi, per un totale di 740 pagine, e furono oggetto di un primo esame da parte di un piccolo gruppo di esperti, scelti tra i docenti delle università romane, ma provenienti da differenti paesi e insegnanti discipline diverse, che ebbero il compito di sintetizzare il contenuto dei quattro volumi al fine di facilitare il lavoro di un gruppo più allargato.

Questa sintesi, insieme ai quattro volumi, venne inviata a tutti i 125 centri accademici insieme con l'indizione del *I Congresso Internazionale dei Delegati delle Università e Facoltà di studi ecclesiastici* che si sarebbe tenuta a Roma dal 20 al 30 novembre 1967 nei locali della Sacra Congregazione. Per questo si pregavano i Rettori e i Presidi di ogni paese ad eleggere un esperto-delegato. Questo criterio fu applicato universalmente, eccetto che per l'America Latina, la quale, per una molteplicità di ragioni, fu considerata come un'unica entità.

I Delegati partecipanti al Congresso, in rappresentanza dei 125 centri accademici, furono 38 provenienti da tutte le parti del mondo. Si divisero in una delle seguenti quattro Commissioni di lavoro per esaminare le singole parti della *Deus scientiarum Dominus*: a) sui principi o introduzione

---

<sup>11</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam Deus scientiarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam*; 1. Pro-positio Quaestionis, in *Enchiridion Vaticanum* 3/328.

generale alla nuova Costituzione; b) sulle norme generali; c) sulle persone, sulla direzione, sull'amministrazione; d) sull'organizzazione degli studi e delle altre materie.

Ogni Commissione aveva il compito di studiare il proprio argomento alla luce dei seguenti criteri: a) attento esame delle proposte pervenute; b) attenersi con precisione alle indicazioni del Concilio Vaticano II; c) indicare quali modificazioni concrete si dovessero apportare alla Costituzione *Deus scientiarum Dominus*<sup>12</sup>. Per ogni argomento fu sottolineato dai Delegati ciò che doveva avere valore vincolante per tutti e ciò che veniva lasciato all'autonoma decisione di ogni università e facoltà<sup>13</sup>.

I risultati a cui giunsero le singole Commissioni furono oggetto di discussione nelle diverse sessioni plenarie a cui parteciparono tutti i 38 Delegati. Fu opinione della maggioranza che era impossibile emanare subito una nuova Costituzione sugli studi, quindi si optò per emanare una serie di norme transitorie tese ad aggiornare la *Deus scientiarum Dominus*, che avrebbe continuato ad avere valore vincolante per le parti non riformate. Le conclusioni a cui giunsero i partecipanti al Congresso furono inviate in data 4 dicembre 1967 a tutti i Rettori e Presidi delle università e facoltà ecclesiastiche nel mondo, con preghiera di inviare le loro osservazioni prima del 15 gennaio 1968. Le conclusioni del Congresso e le varie osservazioni pervenute furono riviste a cura della Congregazione e di un gruppo ristretto di esperti presenti a Roma. Questo lavoro portò alla luce una serie di norme che furono proposte per l'approvazione alla Plenaria della Congregazione in data 23 aprile 1968. Relatore era il card. Pellegrino che mise in luce i valori delle

---

<sup>12</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ponenza della Congregazione Plenaria da tenere il 23 aprile 1968*, Città del Vaticano 1968, pp. 5-7, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in F. MARCHISANO, *ha legislazione...*, p. 339.

<sup>13</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Normae quaedam...*, in *Enchiridion Vaticanum* 3/335.

norme presentate. Con qualche modifica le norme furono approvate dalla Plenaria e successivamente presentate al Santo Padre, 16 maggio 1968, il quale ne autorizzò la promulgazione, che ebbe luogo il 20 maggio 1968<sup>14</sup>.

Accogliendo i vari *desiderata* del Vaticano II e dei vari centri accademici, le nuove norme hanno voluto dare una serie di principi direttivi per la riforma degli studi superiori, ma anche norme ben precise che realizzassero immediatamente, anche se in modo limitato, quell'elevamento del livello degli studi da tutti auspicato. Vediamone più da vicino le peculiarità.

La novità più significativa è rappresentata senza dubbio dalla più chiara *divisione in tre cicli consecutivi* del curriculum di studio di ciascuna facoltà. Il primo ciclo è destinato all'acquisizione delle *conoscenze di base* del programma della facoltà; il secondo, di *specializzazione*, è dedicato all'approfondimento di una particolare area degli studi del primo ciclo con l'introduzione progressiva al metodo scientifico; il terzo, di *ricerca*, si distingue soprattutto come periodo dedicato all'elaborazione di una tesi che contribuisca veramente al progresso scientifico. Il passaggio ad un ciclo superiore deve essere disciplinato tenendo presente il criterio di seria selezione dei candidati<sup>15</sup>. Viene conseguentemente **umentato di un anno** il curriculum per il conseguimento dei titoli accademici in teologia<sup>16</sup>. A questo proposito si invitano le università e facoltà ecclesiastiche a tenere presenti, per ciò

---

<sup>14</sup> Cf F. CERRUTI, *Attività dell'Uffido...*, p. 450. Il testo non è mai stato pubblicato in *Acta Apo- stolicae Sedis*. Fu invece pubblicato in un opuscolo della Congregazione per l'Educazione Cattolica: SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Normae quaedam ad Constitutionem Apostolicam Deus scientiarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis recognoscendam*, Città del Vaticano 1968: *Enchiridion Vaticanum* 3/341-396; è anche pubblicato in *Seminarium* n.s. 7 (1968) 765-787. Da ora in poi citato *Normae*.

<sup>15</sup> Cf *Normae*, n. 43.

<sup>16</sup> Cf *Normae*, nn. 6; 44.



che riguarda i termini accademici e i programmi di studi, le norme vigenti nelle facoltà civili dello stesso paese affinché: «... le esigenze delle facoltà di studi ecclesiastici non siano mai inferiori a quelle delle migliori facoltà civili, perché sia facilitato il riconoscimento dei gradi da parte di quest'ultime e perché si possa stabilire una collaborazione più stretta fra di esse»<sup>17</sup>.

Le *Normae* favoriscono la *conduzione collegiale* delle università e facoltà alla quale ciascuno deve contribuire proporzionalmente all'ufficio che ricopre all'interno.

Grande risalto viene dato al *lavoro di équipe* del ceto dei professori tanto nella preparazione dei programmi di studi che nell'applicazione dei metodi pedagogico-didattici. In questo contesto acquistano grande rilevanza gli Statuti o Regolamenti delle singole università e facoltà, nelle quali le varie norme saranno concretamente applicate adattandole alle necessità e alle consuetudini locali.

Viene sottolineata, in modo particolare ed a più riprese, la necessità dell'insegnamento filosofico e della scientificità del suo metodo, lo studio della filosofia dovrà aiutare lo studente nell'approfondimento della verità e nella presentazione del dato Rivelato agli uomini del nostro tempo. Ugualmente viene rinnovato il programma di Teologia dando più spazio alla S. Scrittura e alla Patristica. Sempre tenendo presente, sia in filosofia che in teologia come nelle altre discipline insegnate, le esigenze scientifiche moderne<sup>18</sup>.

Nell'insegnamento la normativa distingue i corsi in *principali* e *ausiliari* e questi a loro volta sono suddivisi in *obbligatori* e *facoltativi*<sup>19</sup>. Oltre che con i corsi *magistrali* l'insegnamento dovrà essere condotto attraverso *seminari* in cui si introducano gli allievi al lavoro scientifico; *ricerche personali* in piccoli gruppi; *lettura critica scritta* di alcuni libri<sup>20</sup>. Si

---

<sup>17</sup> *Normae*, n. 10.

<sup>18</sup> Cf *Normae*, n. 28.

<sup>19</sup> Cf *Normae*, n. 34.

<sup>20</sup> Cf *Normae*, n. 39.

vuole, con questo, evitare la passività del giovane nella sua educazione e stimolare la capacità attiva e critica<sup>21</sup>. Affinché questo possa realizzarsi le norme prescrivono che in ogni facoltà il numero dei docenti debba rispondere all'importanza e all'incremento delle discipline, nonché alla giusta cura e profitto degli studenti<sup>22</sup>. Questo per evitare quanto avviene nella maggioranza delle università civili dove, a causa dell'enorme numero di studenti, è praticamente impossibile un proficuo rapporto tra professore ed allievi. Altra consistente novità è data dall'*apertura* delle università ecclesiastiche ai *laici* di sesso femminile<sup>23</sup>.

Allo sforzo, che contraddistingue tutto il documento che stiamo studiando, di voler rendere più seri gli studi portati avanti nei centri accademici ecclesiastici, purtroppo dobbiamo segnalare una norma che contraddice questa volontà e che, a nostro avviso, condiziona negativamente il futuro di detti studi. Ci riferiamo al titolo di studio richiesto per iscriversi ad una facoltà ecclesiastica con l'intenzione di conseguirci i gradi. La normativa<sup>24</sup> richiede allo studente di avere completato il programma di studi medi secondari e aver ottenuto il titolo che nel proprio paese, o nel paese in cui si vuole continuare gli studi, ammette all'università civile. Assistiamo in questo caso ad un adeguamento, verso il basso, ai cambiamenti avvenuti nei programmi di studio dei vari Stati a seguito della crisi studentesca. Mentre precedentemente la *Deus scientiarum Dominus* esigeva chiaramente gli studi medi classici<sup>25</sup>, ora si ritiene valido qualsiasi diploma di scuola media superiore, anche se, secondo quanto disposto al n. 13 della *Optatemi totius*, bisogna accertarsi della conoscenza che il candidato possiede della

---

<sup>21</sup> Cf G. BALDANZA, *La missione odierna delle Università e Facoltà di studi ecclesiastici*, in *Seminarium* n.s. 7 (1968) 761.

<sup>22</sup> Cf *Normae*, n. 17.

<sup>23</sup> Cf *Normae*, n. 24.

<sup>24</sup> Cf *Normae*, n. 23.

<sup>25</sup> Cf *DSD*, art. 25 (*Ordnn.* 14-15).

lingua latina. Ma questa ultima disposizione riguarda i chierici, e per gli altri studenti a cui si è aperto le porte?<sup>26</sup>

Molto opportuna fu la scelta previa di promulgare dette *Normae ad experimentum* lasciando all'impatto con la realtà dei fatti l'ultimo ed insindacabile giudizio. Come abbiamo visto, lo sfondo su cui si staglia la normativa è quello di una presa d'atto del passaggio nel nostro tempo ad una cultura scientifico-tecnologica che ha cambiato l'abituale visione *sull'uomo e dell'uomo*. A questo uomo la Chiesa è chiamata ad annunciare la Buona Novella non rinunciando alla sua Tradizione ma acquisendo tutti i mezzi, affinché questo annuncio sia il più incisivo possibile. Ecco il perché dell'accoglienza nelle facoltà ecclesiastiche di tante scienze umane come la Sociologia, la Psicologia sperimentale, la Statistica, ecc.<sup>27</sup>.

Prima conseguenza dell'entrata in vigore delle *Normae* fu l'ordine di revisione dei vari Statuti o Regolamenti delle singole università e facoltà da presentarsi alla Congregazione per l'Educazione Cattolica entro il 1° settembre 1969 per l'approvazione. Tale impegnativo lavoro occupò il Dicastero praticamente fino al 1975<sup>28</sup>.

La Congregazione non si limitò a questo, ma nel periodo successivo all'entrata in vigore delle *Normae*, emanò undici circolari indirizzate a tutti i centri interessati per sollecitare le varie applicazioni e richiedere eventuali opinioni a riguardo. Soprattutto nella quarta circolare<sup>29</sup> si invitarono i centri accademici a pronunciarsi sulla natura della specializzazione e della sua organizzazione; nella quinta<sup>30</sup> si ri-

---

<sup>26</sup> Cf *Normae*, n. 24 e *Gaudium et spes*, n. 62.

<sup>27</sup> Cf G. BALDANZA, *La missione...*, pp. 741-742.

<sup>28</sup> Cf F. CERRUTI, *Attività dell'Ufficio...*, p. 454.

<sup>29</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Circolare Prot. N° 113/66/D*, del 5 giugno

1972, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in F. MARCHI-SANO, *La legislazione...*, p. 341.

<sup>30</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Circolare Prot. n.*

chiesero i vari programmi di studio, con le discipline di insegnamento divise tra principali e facoltative, e le note distintive riguardo al primo ciclo di Teologia destinato alla formazione dei futuri sacerdoti con un'eventuale primo ciclo destinato a coloro che intendono proseguire gli studi. Con la sesta<sup>31</sup> e la settima<sup>32</sup> venne inviato un questionario su alcuni punti concreti previsti dalle *Normae*.

Le risposte furono molto varie ma ci fu convergenza circa: il mantenimento dei tre classici gradi accademici di Baccalaureato, Licenza e Dottorato; l'autorizzazione della denominazione equivalente in uso nelle varie nazioni; la sufficienza di tre anni per il I ciclo di Teologia per un serio apprendimento del programma<sup>33</sup>.

## 1.2. Preparazione prossima

Con tutto il materiale accumulato in questi anni, che offriva una panoramica sufficientemente ampia sull'argomento e sulla sperimentazione avuta, i tempi erano ormai maturi per la redazione di una nuova Costituzione Apostolica. Così con una ottava Circolare<sup>34</sup> fu convocato il *II Congresso Internazionale dei Delegati delle Università e Facoltà di*

---

113/66/E, del 1° giugno

1973, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in *l. cit.*

<sup>31</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Circolare Prot. n. 113/66/F*, del 25 marzo

1974, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in *l. cit.*

<sup>32</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Circolare Prot. n. 113/66/G*, del 1° giugno

1975, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in *ivi*, p. 342.

<sup>33</sup> Cf F. CERRUTI, *Attività dell'Ufficio...*, p. 456.

<sup>34</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Circolare Prot. N° 113/66/H*, del 15 aprile

1976, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in F. MARCHI-SANO, *La legislazione...*, p. 342.

*studi ecclesiastici*, che si sarebbe dovuto tenere dal 23 novembre al 3 dicembre 1976 nell'aula del Sinodo nella Città del Vaticano. Però, diversamente da quanto era avvenuto nel I Congresso, furono invitati a partecipare: tutti i 125 centri accademici attraverso un loro rappresentante; un Vescovo per ciascuna delle otto Conferenze Episcopali delle nazioni in cui più numerosi esistevano i centri accademici ecclesiastici; i rappresentanti delle sei più grandi Associazioni Cattoliche di Studi Superiori, prima tra tutte la FIUC; i dodici Dicasteri della Curia Romana.

Poco prima dell'invio dell'ottava Circolare, la Congregazione tenne l'Adunanza Plenaria<sup>35</sup> nella quale si affrontarono due specifici problemi: 1) la collaborazione tra i centri accademici ecclesiastici e quelli civili; 2) il tipo di servizio che i centri accademici ecclesiastici dovevano fornire alle chiese locali. Infine venne presentato il piano di massima della nuova Costituzione Apostolica che avrebbe dovuto potenziare gli studi superiori ecclesiastici: a) la futura Costituzione doveva consistere essenzialmente in una *Legge-quadro*, cioè contenere norme di ordine generale, che sarebbero state completate dalle *Ordinazioni* a cura della Congregazione; b) i vari Statuti avrebbero dovuto introdurre nelle loro norme sia le une che le altre, applicandole alle loro concrete situazioni ed esigenze.

Il 20 ottobre 1976 furono inviati ai vari Delegati quattro volumi contenenti le risposte dei vari centri alla Circolare del 1° giugno 1975 affinché ne facessero oggetto di studio. Nel frattempo la Congregazione nominò in data 1° marzo 1976, una Commissione consultiva composta di periti scelti da tutti i Pontifici Atenei Romani, diversi tra loro per specializzazione accademica e nazionalità. Detta Commissione

---

<sup>35</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ponenza della Congregazione Plenaria da tenersi il 30-31 marzo 1976*, pp. 3-11, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in F. MARCHISANO, *La legislazione...*, p. 343.

tenne sette sedute nelle quali approntò i punti più importanti della nuova Costituzione<sup>36</sup>.

La celebrazione del Congresso fu molto positiva e, grazie allo scambio di esperienze ed opinioni da parte di tutti i partecipanti<sup>37</sup>, si individuarono alcuni punti fondamentali della futura Costituzione cioè: a) la necessità di una legge accademica generale della Chiesa; b) l'insostituibile ruolo del Magistero Ecclesiastico nello studio delle discipline ecclesiastiche; c) la necessità dell'investigazione scientifica da parte dei singoli docenti come delle stesse facoltà; d) il mantenimento del curriculum nella facoltà di Teologia in tre cicli consecutivi, rispettivamente di 3, 2, 1-2 anni; la convenienza di ottenere il riconoscimento dei gradi accademici canonici da parte delle Autorità civili.

Le conclusioni a cui erano giunti i lavori del Congresso, elaborate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, furono presentate all'Adunanza Plenaria della Congregazione del 29-30 marzo 1977<sup>38</sup> con la prima stesura della Costituzione. Il tutto ebbe il "nulla osta" dei Padri.

Successivamente la Congregazione, seguendo il suggerimento pervenuto dal Congresso, nominò una Commissione composta di 15 docenti<sup>39</sup>, residenti a Roma, che ave-

---

<sup>36</sup> Cf *ivi*, p. 345.

<sup>37</sup> Nota di cronaca: rappresentante dell'Episcopato polacco fu l'Arcivescovo di Cracovia l'al-lora card. Karol Wojtyła!

<sup>38</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ponenza della Congregazione Plenaria da tenersi il 29-30 marzo 1977*, pp. 1-200, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in F. MARCHISANO, *La legislazione...*, p. 343.

<sup>39</sup> La Commissione era composta dai seguenti membri: P. Paolo Dezza, S.I., Presidente; P. Barnaba Ahern, C.M., della P.U. Gregoriana; P. Juan Alfaro, S.I., della P.U. Gregoriana; Mons. Luigi Belloli, Rettore del P.S. Lombardo e Presidente dell'ARCER; Mons. Franco Biffi, Rettore della P.U. Lateranense; P. Angel Del Cura, O.P., della P.U. S.Tommaso d'Aquino; P. Prospero Grech, O.S.A., Preside del P.I. "Augustinianum"; P. Antonio Gutierrez, C.M.F., della P.U. Lateranense; P. Bonifacio Honings, O.C.D., della P.F. "Teresianum"; Don Gustavo Leclercq,

vano partecipato al Congresso, sempre di diversa specializzazione e nazionalità. Loro compito era di stendere il testo vero e proprio della nuova Costituzione e delle relative Ordinazioni. Durante sei riunioni generali, precedute da moltissimi incontri delle sottocommissioni, furono redatti i primi testi che vennero inviati in data 31 ottobre 1977 a tutti i Delegati che presero parte al II Congresso e a tutti i Gran Cancellieri o agli Ordinari del luogo dei 125 Centri accademici, chiedendo a tutti le osservazioni sul testo con preghiera di rispondere entro il 1° gennaio 1978.

Le varie risposte furono prese in esame, insieme con il testo proposto, nella Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica che si tenne nei giorni 14-15 marzo dello stesso anno<sup>40</sup>. Vi presero parte 21 cardinali e 5 vescovi. Tutto il materiale fu scrupolosamente esaminato insieme a 22 quesiti posti dall'Ufficio Università. Dopo alcune modifiche apportate dalla Plenaria, il 17 aprile 1978 il testo fu presentato a Paolo VI. Per tutta una serie di circostanze il Papa Paolo VI non promulgò immediatamente la Costituzione e successivamente il sopraggiungere della morte glielo impedì definitivamente. Lo fece Giovanni Paolo II in data 15 aprile 1979, dopo che personalmente aveva apportato alcune aggiunte riguardanti il molo delle Conferenze Episcopali e l'importanza dell'affiliazione dei Seminari a facoltà teolo-

---

S.D.B., della P.U. Salesiana; P. Burkhard Neunheuser, O.S.B., Preside del P.I. Liturgico; P. José Saraiva Martins, C.M.F., della P.U. Urbaniana; P. Raimondo Spiazzi, O.P., della P.U. san Tommaso d'Aquino; P. Roberto Zavalloni, O.F.M., del P.A. "Antoniano".

Alle riunioni prendevano regolarmente parte il Prefetto, il Segretario, il Sottosegretario e gli Officiali dell'Ufficio Università della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

<sup>40</sup> Cf SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ponenza della Congregazione Plenaria da tenersi il 14-15 marzo 1978*, pp. 1-99, in Archivio della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, cit. in F. MARCHIANO, *La legislazione...*, p. 348.

giche<sup>41</sup>. Titolo della nuova Costituzione Apostolica, che attualmente regola i centri accademici ecclesiastici, è *Sapientia christiana*<sup>42</sup> a cui sono annesse, costituendo un tutt'uno, le *Ordinationes*<sup>43</sup> della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica.

### 1.3. Struttura generale della Cost. Ap. "Sapientia Christiana"

Il card. Garrone, allora Prefetto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica, presentando nella Sala Stampa Vaticana la nuova Costituzione, ne riassumeva lo spirito che la permeava ritenendolo frutto qualificato del Concilio Vaticano II, soprattutto per quanto riguarda la gestione collegiale dell'università; l'uso dei moderni mezzi messi a disposizione dalle conquiste scientifiche; la promozione accademica<sup>44</sup>. Primo criterio direttivo della nuova disciplina è quello di aver riservato il primato alla ricerca i cui risultati alimentano il vero e proprio insegnamento superiore<sup>45</sup>.

Tanto la Costituzione quanto le Norme applicative, redatte in capitoli corrispondenti a quelli della Costituzione, si compongono di due parti. La prima contiene le norme che sono comuni a tutte le facoltà, la seconda invece riguarda le norme speciali per ciascun tipo di facoltà. Ricordiamo brevemente la struttura:

---

<sup>41</sup> Cf *ivi*, pp. 347-349.

<sup>42</sup> IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Sapientia Christiana* de studiorum Universitatibus et Facultatibus ecclesiasticis, in AAS 71 (1979) 469-499: *Enchiridion Vaticanum* 6/1330-1454. Da ora in poi citata in nota *SCh*.

<sup>43</sup> SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, *Ordinationes ad Const. Ap. "Sapientia Christiana" rite exsequendam*, in AAS 71 (1979) 500-521: *Enchiridion Vaticanum* 6/1455-1527. Da ora in poi citate in nota *Ord*.

<sup>44</sup> Cf *Presentazione della Legge, da parte del card. Gabriel M. Garrone*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 330-331.

<sup>45</sup> Cf A. M. JAVIERRE, *Criterios directivos de la nueva Constitución*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 361.



## I. COSTITUZIONE APOSTOLICA

- PROEMIO
- PARTE I: NORME COMUNI:
  - Titolo I. Natura e finalità delle università e facoltà ecclesiastiche (artt. 1-10)
  - Titolo II. La comunità accademica e il suo governo (artt. 11-21)
  - Titolo III. I Docenti (artt. 22-30)
  - Titolo IV. Gli Studenti (artt. 31-35)
  - Titolo V. Gli Officiali ed il personale ausiliario (artt. 36-37)
  - Titolo VI. L'ordinamento degli studi (artt. 38-45)
  - Titolo VII. I Gradi accademici (artt. 46-51)
  - Titolo VIII. I sussidi didattici (artt. 52-55)
  - Titolo IX. L'amministrazione economica (artt. 56-59)
  - Titolo X. La pianificazione e la collaborazione delle facoltà (artt. 60-64)
- PARTE II: NORME SPECIALI
  - Introduzione (art. 65)
  - Titolo I. La facoltà di Sacra Teologia (artt. 66-74)
  - Titolo II. La facoltà di Diritto Canonico (artt. 75-78)
  - Titolo III. La facoltà di Filosofia (artt. 79-83)
  - Titolo IV. Altre facoltà (artt. 84-87)
  - Norme transitorie (artt. 88-94)

## II. NORME APPLICATIVE (*Ordinationes*)

- PARTE I: NORME COMUNI:
  - Titolo I. Natura e finalità delle università e facoltà ecclesiastiche (artt. 1-7) (*SCh* artt. 1-10)
  - Titolo II. La Comunità Accademica e il suo governo (artt. 8-15) (*SCh* 11-21)
  - Titolo III. I Docenti (artt. 16-23) (*SCh* 22-30)
  - Titolo IV. Gli Studenti (artt. 24-27) (*SCh* 31-35)
  - Titolo V. Gli Officiali e il personale ausiliario (art. 28) (*SCh* artt. 36-37)

- Titolo VI. L'ordinamento degli studi (artt. 29-33) (*SCh* artt. 38-45)
- Titolo VII. I Gradi accademici (artt. 34-38) (*SCh* artt. 46-51)
- Titolo Vili. I sussidi didattici (artt. 39-42) (*SCh* artt. 52-55)
- Titolo IX. L'amministrazione economica (artt. 43-44) (*SCh* artt. 56-59)
- Titolo X. La pianificazione e la collaborazione delle facoltà (artt. 45-49) (*SCh* artt.60-64)
- PARTE II: NORME SPECIALI:
  - Titolo I. La facoltà di Sacra Teologia (artt. 50-54) (*SCh* artt. 66-74)
  - Titolo II. La facoltà di Diritto Canonico (artt. 55-58) (*SCh* artt. 75-78)
  - Titolo III. La facoltà di Filosofia (artt. 59-62) (*SCh* 79-83)
  - Titolo IV. Altre facoltà (artt. 63-64) (*SCh* 84-87)
- APPENDICE I: Norme per la redazione degli Statuti di un'università o di una facoltà (cfOrd. art. 6).
- APPENDICE II: Settori degli studi ecclesiastici secondo il loro presente (a. 1979) ordinamento accademico nella Chiesa (cf *Ord.* art. 64).

Come emerge dall'indice sopra riportato, l'attuale normativa risulta meglio distribuita ed organizzata rispetto ai precedenti testi normativi. Senza dubbio la lunga esperienza accumulata nei quasi cinquant'anni che ci separano dalla *Deus scientiarum Dominus*, hanno inciso molto sulla struttura di base, come del resto sul contenuto della nuova Costituzione<sup>46</sup>.

#### 1.4. Peculiarità della Costituzione

---

<sup>46</sup> Cf A. TALAMANCA, *La Costituzione "Sapientia Christiana" tra tradizione e innovazione*, in *Il Diritto Ecclesiastico* 94 (1983-11) 203-204.

Giovanni Paolo II nel *Proemio* dà la ragione dell'importanza del documento parlando della *Sapienza cristiana* che per mandato divino deve essere annunciata a tutte le genti<sup>47</sup> e che quindi si colloca nella missione di evangelizzazione della Chiesa affinché tutta la cultura umana sia permeata di spirito evangelico. Importante è notare come nel testo non si parli di cultura cristiana o cattolica, ma di *Sapienza cristiana*. Infatti il Cristianesimo non è né una cultura né un'ideologia. Compito del cristiano di ogni tempo e luogo è, non quello di imporre un tipo di cultura proprio, ma quello di inserirsi nel proprio tempo, nella propria cultura con i valori propri del vangelo, facendosi così "cultura"<sup>48</sup>. Si tratta, in fondo di realizzare quanto ci ha lasciato scritto l'autore della *Lettera a Diogneto*<sup>49</sup>.

Per compiere l'opera di evangelizzazione, intesa come sopra, cioè come opera di confronto, penetrazione e sintesi con le varie culture, è indispensabile avere delle persone preparate, per metodo scientifico e competenza specifica, che consacrino la loro vita a ricercare la mediazione tra Vangelo e culture, tra Cristianesimo e storia attraverso la Filosofia e la Teologia, e di tutte quelle scienze che apportano conoscenze nuove sull'uomo.

Per questi motivi la Chiesa ha da sempre favorito ed incrementato gli Istituti superiori di istruzione, cosa che viene ben specificata nel primo articolo della Costituzione, dove si afferma che: «La Chiesa, per compiere la missione

---

<sup>47</sup> Cf *Me* 16, 15.

<sup>48</sup> Qualche anno più tardi il Santo Padre ebbe a ribadire: «La sintesi tra cultura e fede non è solo un'esigenza della cultura, ma anche della fede... Una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta» (GIOVANNI PAOLO II, Let. *Fin dall'inizio* con la quale viene istituito il Pontificio Consiglio per la Cultura, presieduto dal card. A. Casaroli, 20-V-1982, in *Enchiridion Vaticanum* 8/177).

<sup>49</sup> Cf R. SPIAZZI, *L'Università e la Facoltà Ecclesiastica nel contesto ecclesiale e culturale odierno*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 372-375.

evangelizzatrice affidatale da Cristo, ha il diritto e il dovere di erigere e promuovere Università e Facoltà, che da essa dipendono». Tale diritto la Chiesa ha sempre esercitato, e il Vaticano II ne ha ribadito l'importanza insistendo sul potenziamento delle università cattoliche nelle varie parti del mondo nelle quali l'insegnamento dovrà distinguersi per profondità di dottrina, tale da contribuire a formare uomini e donne che si impegnino nel mondo portando la testimonianza della loro fede<sup>50</sup>.

In questo generale impegno della Chiesa è stata privilegiata da sempre l'attenzione verso le facoltà ed università ecclesiastiche<sup>51</sup>. Potremmo dire che l'università ecclesiastica è una specie, distinta ed autonoma, compresa nel genere delle università cattoliche. Specificando ulteriormente, alla luce della normativa promulgata da Pio XI e riconfermata dalla presente Costituzione, possiamo, quindi, oggi chiaramente distinguere due forme istituzionali attraverso cui si realizza l'attività culturale della Chiesa<sup>52</sup>:

1. le università cattoliche, disciplinate principalmente dalle legge civile, ma anche da quella ecclesiastica<sup>53</sup>,

---

<sup>50</sup> Cf *Gravissimum educationis*, n. 10.

<sup>51</sup> Cf *SCh*, Proemio III.

<sup>52</sup> A riguardo constatiamo, come per esempio nel testo subito dopo riportato, che possono essere fuorvianti alcune indagini portate avanti con mero metodo sociologico ed ignorando queste nozioni elementari: «Di fatto, la ricerca sugli studenti ha mostrato che l' *'Angelicum* è una Università in transizione, perché passa dallo Statuto di Università ecclesiastica a quello di Università cattolica [sic!]. Cambia "il contenuto umano" del sistema presentando richieste, aspettative e motivazioni che le strutture non sono più in grado di soddisfare.

L'Ateneo sta, infatti, entrando in un periodo di importanti riforme per rispondere alle mutate necessità sociali e ai modelli presenti nella realtà post-moderna» (A. WUWER, *Una università in transizione: la Pontificia Università san Tommaso d'Aquino. Il punto di vista dei docenti. Ricerca empirica* [Diss. ad Lauream in Facultate Scientiarum Socialium P.U.S.T.], Romae 1999, p. 8).

<sup>53</sup> Cf IOANNES PAULUS II, Const. Ap. *Ex corde ecclesiae* de universitatibus catholicis, 15-VIII-1990, in AAS 82 (1990) 1475-1509: *Enchiridion Vati-*

- impegnate nell'insegnamento delle materie profane e abilitate a conferire gradi accademici con valore civile ed in qualche caso canonico;
2. le università e facoltà ecclesiastiche che si occupano dell'insegnamento della Sacra Dottrina e delle scienze con essa connesse, che conferiscono i gradi accademici a nome della Sede Apostolica, o che inserite in università anche civili, conferiscono gradi accademici con valore sia civile che canonico. Per tutti quei centri di studio che trattano scienze religiose, ma sono privi di qualsiasi riconoscimento canonico, si parla per la prima volta della possibilità che i titoli da questi rilasciati possano avere un qualche riconoscimento canonico tenendo presenti le disposizioni in materia emanate dalla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica<sup>54</sup>

<sup>55</sup>.

A questo proposito notiamo che la titolazione esatta dell'attuale Costituzione differisce dall'antecedente. La *Deus scientiarum Dominus* intendeva regolare le "Università e Facoltà di *studi ecclesiastici*"<sup>55</sup>; invece in *Sapientia Christiana* si parla di "Università e Facoltà *ecclesiastiche*"<sup>56</sup>. Apparentemente questa differente sfumatura nella terminologia usata nell'intestazione non sembra avere nessuna importanza, ma vista nel contesto acquista un importante significato.

Secondo il primo e secondo articolo della *Deus scientiarum Dominus*, questa Costituzione mirava soprattutto a regolare il lavoro dei centri di studio superiori della Chiesa che ruotava intorno agli studi ecclesiastici. Il buon insegnamento, l'ortodossia nella trasmissione della Dottrina sembravano costituire le finalità principali da conseguire nei

---

*canum* 12/414-492. Al n. 8 viene ribadita chiaramente la distinzione con le università ecclesiastiche.

<sup>54</sup> Cf A. TALAMANCA, *La Costituzione...*, pp. 189-190.

<sup>55</sup> Cf *DSD*, in *AAS* 23 (1931) 241.

<sup>56</sup> Cf *SCh*, in *AAS* 71 (1979) 469.

centri accademici. La Costituzione *Sapientia Christiana* pur riservando attenzione agli studi, alla loro organizzazione, alle direttive per quanto riguarda i programmi ecc., non si limita a questi. L'università ecclesiastica che oggi voglia veramente realizzarsi come "laboratorio" di cultura non può limitarsi al solo aspetto strettamente concernente lo studio. Esso è e rimarrà un aspetto essenziale, ma il giudizio, positivo o negativo, sarà sulla comunità educativa in quanto tale; in questa prospettiva si comprende il forte richiamo dell'art. 11 della Costituzione. Di conseguenza la bontà o meno di una università o facoltà si darà per il concorso di vari fattori: programmi, strutture, autorità personali e collegiali, collaborazione ecc. I centri accademici saranno quello che devono essere nella misura che saranno veramente "ecclesiastici" ed "universitari"<sup>57</sup>.

Nel secondo articolo della Costituzione ci viene fornita la natura o identità delle università e facoltà ecclesiastiche attraverso la definizione dell'oggetto della loro attività e del ruolo svolto dalla Santa Sede. Esse sono ecclesiastiche, come sopra abbiamo evidenziato, essenzialmente per il loro oggetto, che è la ricerca e l'insegnamento della dottrina sacra e delle altre discipline con essa collegate, in quanto nell'esercitare i loro compiti esse hanno un approccio specifico: sono svolti nella comune prospettiva della fede cattolica. È questo *collegamento* che specifica e distingue l'approccio anche a scienze puramente umane e ne giustifica l'inserimento nei propri centri da parte della Chiesa<sup>58</sup>.

L'altro dato che ci aiuta ad enucleare la definizione delle università e facoltà ecclesiastiche è il ruolo svolto dalla Santa Sede, garanzia di libertà e autonomia nei riguardi dei vari poteri civili. Detto ruolo si esplica normalmente attraverso il Dicastero competente che è, come abbiamo già det-

---

<sup>57</sup> Cf A. M. JAVIERRE, *Criterios directivos...*, p. 363; F. MARCHIANO, *La Santa Sede e la formazione del clero*, in *Lateranum* 56 (1990) 638.

<sup>58</sup> Cf A. POMPEI, *Natura e finalità specifiche delle Università e Facoltà ecclesiastiche*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 417.

to, la Congregazione per l'Educazione Cattolica e riguarda in modo particolare l'erezione dei centri<sup>59</sup>; il conferimento dei gradi accademici<sup>60</sup>; l'approvazione degli Statuti o regolamenti<sup>61</sup>; la nomina o la conferma del Rettore nelle università e del Preside nelle facoltà "sui iuris"<sup>62</sup>; la concessione del "nihil obstat" prima della nomina a professore stabile o della loro promozione ad un più alto ordine didattico<sup>63</sup>; il conferimento del Dottorato "honoris causa"<sup>64</sup>; l'affiliazione, l'aggregazione o l'incorporazione di un Istituto ad una facoltà<sup>65</sup>; l'emanazione di norme particolari successive, riguardanti facoltà o istituti che non siano quelli di Teologia, Diritto canonico e Filosofia alle quali ha già provveduto la nuova Costituzione<sup>66</sup>; il caso di difficoltà riguardo l'insegnamento e la disciplina nei vari centri<sup>67</sup>.

Quindi potremmo dire che l'aggettivo *ecclesiastiche* si giustifica in quanto: 1) è la Chiesa che le approva e le erige; 2) oggetto dei suoi studi sono le scienze sacre e connesse con queste; 3) coloro che ne usufruiscono sono in modo particolare gli ecclesiastici; 4) attraverso l'erezione canonica l'università o la facoltà diviene una comunità ecclesiale dipendente dalla gerarchia, vincolata all'Ordinamento canonico e, in forza di questo, riconosciute dall'autorità civile<sup>68</sup>.

---

<sup>59</sup> Cf *Ord.*, art. 45, § 2.

<sup>60</sup> Cf *SCh*, art. 9; *Ord.*, artt. 7; 34-38.

<sup>61</sup> Cf *SCh*, art. 7.

<sup>62</sup> Cf *SCh*, art. 18.

<sup>63</sup> Cf *SCh*, art. 27, § 2; *Ord.*, art. 19.

<sup>64</sup> Cf *Ord.*, art. 38.

<sup>65</sup> Cf *Sch*, artt. 62, § 1; 63.

<sup>66</sup> Cf *SCh*, art. 86; *Ord.*, art. 63.

<sup>67</sup> Cf *Ord.*, art. 10.

<sup>68</sup> Cf M. SÁNCHEZ VEGA, *El regimen juridico de las universidades ecclesiasticas y la Constitución Apostolica "Sapientia Christiana"*, in *Apollinaris* 53 (1980) 341-342.

Per quanto riguarda le finalità delle università e facoltà ecclesiastiche esse sono essenzialmente tre: **ricerca scientifica, insegnamento** e servizio **ecclesiale**<sup>69</sup>.

La **ricerca** è la nota distintiva dei centri superiori di studio ed è il compito precipuo di ogni docente<sup>70</sup>: senza di questa è impossibile ogni vero progresso nella conoscenza e comprensione della verità<sup>71</sup>. Essa consiste in modo particolare nell'approfondimento della Rivelazione e con ciò che è ad essa collegato, nonché nella conoscenza delle varie situazioni culturali, alle quali il dato rivelato possa essere adattato<sup>72</sup>. Infatti: «Tutto ciò conferisce "scientificità" alla conoscenza della fede, trasformandola in teologia, e dimostra ancora una volta la grandissima utilità di Università in cui coesistono, collegate tra loro, teologia e altre scienze umane, poiché tale scientificità, come è evidente da quanto detto, non è raggiungibile se non si parte da un'ampia conoscenza e della Rivelazione e della cultura umana, se non si procede con metodi rigorosi, se non si giunge ad una sintesi»<sup>73</sup>.

Dell'**insegnamento** si indicano tre compiti principali: formare gli studenti; prepararli ad assumere gli uffici che saranno loro affidati; attivare una formazione permanente<sup>74</sup>. Qualunque sia la disciplina insegnata e a prescindere dal destinatario immediato, l'insegnamento dovrà sempre essere svolto secondo i principi della dottrina cattolica e con rigore scientifico e accademico<sup>75</sup>. Detto rigore implica sempre che l'insegnamento non si riduca a pura e semplice ripetizione manualistica, ma si contraddistingua per il ricorso

---

» Cf *SCh*, art. 3.

<sup>70</sup> Cf *SCh*, art. 25, § 1, 3°.

<sup>71</sup> Cf *SCh*, art. 39, § 1, 1°.

<sup>72</sup> Cf *SCh*, art. 3, § 1.

<sup>73</sup> A. POMPEI, *Natura...*, p. 427.

<sup>74</sup> Cf *SCh*, art. 3, § 2.

<sup>75</sup> Cf *SCh*, art. 38, § 2.



alle fonti antiche e moderne e all'iniziazione al metodo scientifico<sup>76</sup>.

Svolgere con fedeltà tutto questo è già in se stesso **servizio ecclesiale** proprio attraverso l'ambiente universitario, dalle origini inteso come luogo privilegiato della ricerca e della trasmissione della verità, si concretizza il ministero della carità della "Verità".

Dopo aver visto i destinatari della Costituzione, cioè le università e facoltà ecclesiastiche, la loro identità e le loro finalità, vedremo ora specificamente quanto viene detto circa i requisiti per accedere alle varie facoltà ecclesiastiche e per passare da un ciclo ad un altro; il loro programma e gli anni di studio necessari; il conferimento dei gradi accademici ed il loro valore canonico; le caratteristiche del corpo docente. Tutti aspetti fondamentali che rileveranno la volontà, da parte della Autorità competente nella Chiesa, di provvedere affinché gli studi accademici svolti all'interno del suo ordinamento siano svolti nel modo più serio possibile.

### **1.5. Requisiti per accedere ad una facoltà ecclesiastica**

Tutti, senza preclusione di sorta, ecclesiastici e laici, e fra questi uomini e donne, possono liberamente accedere ad una facoltà ecclesiastica. Due sole condizioni sono poste: una di ordine morale, l'altra accademica. Infatti viene richiesta regolare attestazione di buona condotta morale, che per gli ecclesiastici e seminaristi è rilasciata dall'Ordinario o dal suo Delegato; per i laici da una persona ecclesiastica<sup>77</sup>. Per quanto riguarda il requisito accademico si richiede, per l'iscrizione ad una facoltà con il fine di conseguire un grado accademico, di produrre: «... il titolo di studio richiesto per l'ammissione all'università civile della propria nazione, o

---

<sup>76</sup> Cf *SCh*, artt. 40, a); art. 72, a).

<sup>77</sup> Cf *SCh*, art. 31; *Ord.*, art. 24, §, 1, 1°.

della regione nella quale la facoltà si trova»<sup>78</sup>. Viene lasciata alla libera determinazione dei singoli Statuti di richiedere, oltre il titolo di scuola media superiore, altri requisiti necessari ad intraprendere gli studi scelti, soprattutto per quanto riguarda la conoscenza delle lingue antiche e moderne<sup>79</sup>.

Tenendo conto delle diverse situazioni di luogo in cui si trovano i vari centri accademici, come dell'eterogeneità di provenienza degli studenti, le facoltà sono invitate a vigilare affinché al titolo richiesto per l'iscrizione corrisponda nella realtà l'aver svolto tutte quelle discipline necessarie per intraprendere degli studi superiori<sup>80</sup>. Inoltre viene esplicitamente richiesta, per il carattere proprio delle discipline sacre, la conoscenza della lingua latina<sup>81</sup>. Nel caso dalla presentazione dei certificati di studio risultasse l'omissione totale o parziale di qualche disciplina si esige che si supplisca in breve tempo sostenendo un esame finale<sup>82</sup>.

Per quanto riguarda i requisiti necessari al passaggio da un ciclo al successivo, nella prima parte della Costituzione, cioè quella che dà le norme comuni, si fa esplicito, assoluto divieto di ammettere qualcuno al terzo ciclo se non è fornito del grado accademico di Licenza<sup>83</sup>.

Nella seconda parte, la Costituzione dispone norme speciali per la facoltà di Teologia. Dove il primo ciclo è triennale, lo studente deve presentare l'attestazione di aver compiuto un biennio filosofico presso un centro approvato dalla Santa Sede<sup>84</sup>, ovviamente oltre il titolo di scuola media superiore. Nelle *Ordinationes* viene determinato che, al termine del primo e del secondo ciclo, lo studente, oltre ad aver

---

<sup>78</sup> *SCh*, art. 32, § 1.

<sup>79</sup> Cf *SCfc*, art. 32, § 2.

<sup>80</sup> Cf *Ord.*, art. 24, § 2.

<sup>81</sup> Cf *Ord.*, art. 24, § 3.

<sup>82</sup> Cf *Ord.*, art. 24, § 4.

<sup>83</sup> Cf *SCh*, art. 49, § 2.

<sup>84</sup> Cf *SCh*, art. 73, § 2.

sostenuto e superato tutte le prove previste nel piano di studio, deve sostenere un esame comprensivo o prova equipollente che attesti il conseguimento della formazione scientifica relativa al ciclo frequentato<sup>85 86</sup>. Per coloro che vogliono accedere al secondo ciclo, provenendo da un seminario o scolasticato religioso, non abilitati a concedere i gradi, viene lasciato al potere discrezionale della facoltà porre le condizioni per la loro accettazione<sup>85</sup>.

Per la facoltà di Diritto Canonico, viene stabilito che chi ha completato il corso filosofico-teologico in un centro approvato o dimostri di aver studiato le discipline del primo ciclo, può essere ammesso al secondo ciclo<sup>87</sup>. Per coloro che sono in possesso di un dottorato in Diritto Civile è ammessa la possibilità, a giudizio del Consiglio di facoltà, di abbreviare il corso di studio: «... fermo restando l'obbligo di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici»<sup>88</sup>. Quindi per costoro si tratta solo di dispensa dalla frequenza e dagli esami dei corsi, che hanno eventualmente già frequentato presso un'università statale. Rimane immutato per loro l'obbligo della frequenza al primo ciclo della facoltà di Diritto Canonico<sup>89</sup>, per quanto riguarda le discipline filosofiche e teologiche.

Anche per la facoltà di Filosofia si richiede un esame comprensivo al termine del primo e del secondo ciclo<sup>90</sup>. Viene lasciata agli Statuti la determinazione delle condizioni per l'ammissione al secondo ciclo di coloro che hanno regolarmente frequentato il biennio filosofico o l'intero corso fi-

---

<sup>85</sup> Cf *Ord.*, art. 53.

<sup>86</sup> Cf *Ord.*, art. 54.

<sup>87</sup> Cf *Ord.*, art. 57, § 1.

<sup>88</sup> *Ord.*, art. 57, § 2.

<sup>89</sup> Cf *SCh*, art. 76, a); *Ord.*, art. 56, 1°.

<sup>90</sup> Cf *Ord.*, art. 61.

losofico-teologico in un seminario o istituto approvato dalla Santa Sede<sup>91</sup>.

Per quanto concerne le altre facoltà, non ci sono, nella Costituzione e nelle Norme applicative, disposizioni in proposito. In attesa che la Sacra Congregazione per l'Educazione emani norme proprie per tutte quelle facoltà il cui elenco è offerto nell'Appendice II, si applicano le norme comuni previste su questa materia.

### 1.6. L'ordinamento degli studi

Per quanto concerne l'ordinamento degli studi nel loro aspetto generale, l'attuale Costituzione conferma, sviluppandoli, i criteri direttivi già contenuti nella *Deus scientiarum Dominus* e aggiornati nelle *Normae quaedam*. Come abbiamo già accennato essi marcano in modo incisivo la distinzione fra una solida e organica formazione di base, ed una specializzazione specifica in un settore.

Per realizzare questo scopo viene confermata la divisione del curriculum di studi accademici in tre cicli adattata evidentemente alle esigenze delle diverse facoltà. Il primo ciclo dovrà presentare l'insieme delle discipline dando su di esse una formazione di base insieme all'uso del metodo scientifico. Il secondo ciclo comporterà un approfondimento in una singola area connotato dall'esercizio della ricerca scientifica. Il terzo ciclo si connota soprattutto come tempo di ricerca per la stesura di una dissertazione dottorale che apporti un vero e significativo contributo in quel determinato campo della scienza<sup>92</sup>.

La Costituzione insiste molto sull'organicità che debbono avere i programmi stabiliti dalle facoltà, innanzi tutto distinguendo tra discipline principali e secondarie<sup>93</sup>, in

---

<sup>91</sup> Cf *Ord.*, art. 62.

<sup>92</sup> Cf *SCh*, art. 40.

<sup>93</sup> Propriamente parlando le norme applicative parlano di discipline *obligatorie*, che possono essere principali o ausiliarie, ed *opzionali*, cioè la cui scelta è lasciata alla libertà dello studente (cf *Ord.*, art. 29).

modo che: a) siano raggiunte le finalità proprie di ciascuna facoltà; b) sia data agli studenti una soda formazione; c) sia facilitata la collaborazione tra i docenti<sup>94</sup>. Questo costituisce l'impianto di fondo di una moderna università.

Tutto deve concorrere allo sviluppo del centro accademico come centro di ricerca. A questo gli studenti devono essere iniziati dando loro gli elementi essenziali che sono alla base della disciplina scelta e un metodo che li guidi nei loro studi. Ecco perché si raccomanda di conservare sempre un sano equilibrio fra corsi e seminari da frequentare obbligatoriamente, e tempo che deve essere concesso allo studio e alla ricerca personale<sup>95</sup>, lasciando alla determinazione degli Statuti di stabilire l'obbligatorietà della frequenza, tranne che per il primo ciclo<sup>96</sup>.

Riguardo al contenuto specifico dei programmi di studi si raccomanda di tenere presenti gli ultimi documenti ecclesiastici ed in modo particolare quanto ha detto in proposito il Vaticano II e le acquisizioni del nostro tempo affinché si arrivi a dare un contributo alla soluzione dei vari problemi che si dibattono nel mondo di oggi<sup>97</sup>. Per questi motivi il lavoro di ricerca degli insegnanti deve godere di vera e propria libertà il cui limite è dato solo ed esclusivamente dalla stessa Parola di Dio così com'è interpretata dal Magistero vivo della Chiesa<sup>98</sup>.

Anche per l'aspetto didattico viene raccomandato che sia conforme alla disciplina insegnata, usando tutto quanto sarà considerato opportuno ed utile a promuovere l'interesse degli studenti e la loro attiva partecipazione agli studi<sup>99</sup>. In questo contesto deve essere favorita e sviluppata la collaborazione tra le diverse facoltà nella stessa università

---

<sup>94</sup> Cf *SCh*, art. 41, §§ 1-2.

<sup>95</sup> Cf *SCh*, art. 43; *Ord.*, artt. 30-31.

<sup>96</sup> Cf *SCh*, art. 42.

<sup>97</sup> Cf *SCh*, art. 38, § 1.

<sup>98</sup> Cf *SCh*, art. 39, § 1.

<sup>99</sup> Cf *SCh*, art. 38, § 2.

come tra i diversi centri di studi nella stessa regione, allo scopo di promuovere la ricerca, incrementare l'interdisciplinarietà e la complementarità negli studi<sup>100</sup>.

Si richiede perciò la disponibilità di una ricca Biblioteca<sup>101</sup>, di sussidi tecnici audiovisivi, di laboratori scientifici e di tutto ciò che può essere utile a studenti e professori nelle loro ricerche.

L'ordinamento degli studi tocca anche uno di quegli argomenti, che di solito sono il *punctum dolens* di ogni studente di questo mondo: gli esami. Il progresso negli studi dovrà periodicamente essere verificato da parte dei professori attraverso vari tipi di prove che gli Statuti, tenendo conto delle consuetudini del luogo, determineranno<sup>102</sup>. La valutazione di tali prove, come della loro incidenza sul voto complessivo al termine di un ciclo, è determinata ugualmente dagli Statuti<sup>103</sup>.

Nello spirito della nuova normativa soprattutto l'esame finale a conclusione di ciascun ciclo non dovrà svolgersi come il precedente esame delle *cento tesi*, cioè in modo nozionistico, ma *il candidato dovrà dimostrare di possedere la materia, di avere acquisito un giudizio maturo di fronte le varie problematiche e di essere capace di lavorare nel campo della ricerca con metodologia scientifica*, ovviamente in proporzione relativa al ciclo che ha frequentato<sup>104</sup>.

Parimenti negli Statuti si devono dare norme, tenendo conto di quanto disposto dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, per quanto riguarda la concessione di dispense dalla frequenza o dall'esame di materie già fatte altrove<sup>105</sup>.

---

<sup>100</sup> Cf *SCh*, art. 64.

<sup>101</sup> Cf *SCh*, art. 52.

<sup>102</sup> Cf *SCh*, art. 44.

<sup>103</sup> Cf *Ord.*, art. 32.

<sup>104</sup> Cf B. NEUNHEUSER, *Studienordnung und akademische Grade*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 500.

<sup>105</sup> Cf *SCh*, art. 45.

Dopo aver presentato l'ordinamento degli studi dal punto di vista generale, la Costituzione tratta in modo specifico delle singole Facoltà, noi vedremo ora quanto viene stabilito concretamente in modo particolare per la facoltà di Diritto canonico. Tuttavia non possiamo mancare di segnalare, fin da ora, un dato fondamentale, più volte emerso, e cioè che la Facoltà di Teologia è quella intorno alla quale gravitano le altre facoltà ecclesiastiche<sup>106</sup>. La Costituzione sempre mostra di avere presente come riferimento immediato detta facoltà<sup>107</sup>. Dalla struttura della Costituzione, e alla luce soprattutto della tradizione, è evidente che gli studi e le facoltà ecclesiastiche trovano nella Teologia il loro riferimento ultimo. Pur nel rispetto dei metodi scientifici d'indagine e della giusta autonomia delle altre facoltà si nota da una parte il carattere "propedeutico" degli studi filosofici e dall'altra la complementarità delle altre discipline in ordine alla Teologia. Questo lo si nota con chiarezza dallo studio del primo ciclo così come è stabilito per le diverse facoltà<sup>108</sup>.

### 1.7. La Facoltà di Diritto canonico

Prima della promulgazione della Costituzione *Sapientia Christiana* molti sono stati gli interventi del Magistero della Chiesa che hanno trattato l'importanza dell'insegnamento e dello studio del Diritto canonico<sup>109</sup>. Nella Costituzione si

---

<sup>106</sup> Cf *SCh*, Proemio III.

<sup>107</sup> Cf P. DEZZA, *La "Sapientia Christiana" e gli studi teologici*, in *Rassegna di Teologia* 20 (1979) 323.

<sup>108</sup> Cf *supra* al punto 1.5. ed anche *SCh*, art. 73, 2; *Ord.*, art. 57, § 2.

<sup>109</sup> Cf Pius XII, All. *Astantibus Em.mo P. D. Cardinali Magno Cancellano, Rev.mo Moderatoribus ac Doctoribus Decurialibus Pontificiae Gregorianae Studiorum Universitatis ceterisque praeclaris viris atque olim alumnis, qui convenerant ad celebrandum quartum expletum saeculum ab eadem Universitate condita*, 17-X-1953, in AAS 45 (1953) 682-690; PAULUS VI, All. *Disciplinarum Iuris Canonici cultoribus, qui interfuerunt Coetui ex omnibus Nationibus Romae habito*, 25-V-1968, in AAS 60 (1968) 337-342; ID., All. *Ad clarissimum Virum Romanae Studiorum Universitatis Rectorem ceterosque Iuris Canonici peritos, qui Coetui internationali interfuerunt Romae*

parla della facoltà di Diritto canonico nel Titolo II delle Norme speciali, artt. 75-78; e nelle Norme applicative nel Titolo II, artt. 55-58: quindi per un totale di otto articoli, quasi la metà di quelli dedicati alla Teologia.

Ogni facoltà di Diritto canonico, Latino od Orientale che sia, ha come fine di: a) coltivare e promuovere le varie discipline canoniche alla luce della legge evangelica; b) istruire in queste gli studenti affinché a loro volta siano: 1) formati a perseguire la ricerca e l'insegnamento; 2) idonei ad assolvere speciali incarichi ecclesiastici<sup>110</sup>.

Quindi, nel rispetto della grande tradizione della Chiesa, gli studiosi del Diritto hanno sempre costituito il vivaio da cui la gerarchia ha attinto per ricoprire tutti quegli uffici direttivi che richiedevano grande preparazione tecnica, si pensi ai Tribunali ecclesiastici, alle Curie diocesane e religiose ecc. Ma questo vivaio è stato tenuto in vita grazie sempre a tutti i grandi canonisti che attraverso il loro studio diuturno hanno approfondito gli anditi più misteriosi e contraddittori del diritto positivo, sapendo coniugare il frutto delle loro ricerche con la Legge nuova del Vangelo.

Infatti nell'art. 75, appena visto, viene sottolineato proprio questo aspetto, che deve esserne il distintivo, e cioè che tutta l'attività di ricerca e insegnamento deve essere

---

*habito*, 20- 1-1970, in AAS 62 (1970) 106-111; ID., All. *Ad Praelatos Auditores et Officiales Tribunalis S. R. Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno coram admissos*, 29-1-1970, in AAS 62 (1970) 111-118; ID., All. *Ad Praelatos Auditores et Officiales Tribunalis S. R. Rotae, a Beatissimo Patre novo litibus iudicandis ineunte anno admissos*, 8-II-1973, in AAS 65 (1973) 95- 103; SACRA CONGREGATIO PRÒ INSTITUTIONE CATHOLICA, Litt. circ. *Postremis bisce annis de doctrina Iuris canonici candidatis ad sacerdotium tradenda*, 2-IV-1975, in *Enchiridion Vaticanum* 5/1221-1242.

Per avere una visione d'insieme sull'argomento si può vantaggiosamente vedere: C. LEFEBVRE, *La pensée des derniers Papes sur l'importance du droit canonique pour la formation des futurs prêtres*, in *Seminarium* n.s. 13 (1975) 790-801.

<sup>110</sup> Cf *SCh*, art. 75.



svolta alla luce della Legge evangelica. Ciò che non potrebbe essere altrimenti, se realmente si riconosce che la scienza giuridica ecclesiastica ha il suo fondamento nella Teologia e che nel fondo di ogni vero canonista deve esserci un buon teologo.

Essendo Diritto della Chiesa, il Diritto canonico ha come fine principale la salvezza delle anime<sup>111</sup>. Da sempre lo studio del Diritto canonico è stato colto come una parte della Teologia: «Theologia et ius canonicum fratemizant... quia scientia canonica est pars divinae»<sup>112</sup>. Compito dei cultori del Diritto nella Chiesa sarà principalmente quello di armonizzare i principi del diritto come scienza autonoma con i valori evangelici, tenendo presente che la norma canonica trova il suo fondamento ultimo nella Sacra Scrittura e nella volontà salvifica di Cristo<sup>113</sup>. Questo, secondo noi, giustifica il fatto di ritenere gli studi svolti nella facoltà di Diritto canonico, come veri e propri studi di approfondimento «... di un particolare settore delle discipline...»<sup>114</sup> studiate precedentemente. Il metodo di insegnamento dovrà curare innanzi tutto l'esposizione scientifica dei vari testi legislativi colti nella loro evoluzione storica e visti nella loro connessione e disposizione<sup>115</sup>.

---

<sup>111</sup> Cf CIC/83 can. 1752.

<sup>112</sup> PANORMITANUS (N. TUDESCHI detto il), *Omnia quae extant Commentario Decretalium Librum*, in X.3.50.10, t. VI, Venetiis 1588, p. 373b. Si veda inoltre C. REDAELLI, *La canonistica nel contesto delle scienze teologiche*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997) 28-39.

<sup>113</sup> Cf M. SÁNCHEZ VEGA, *El regimen....*, p. 370.

<sup>114</sup> *SCh*, art. 40, b).

<sup>115</sup> Cf *Ord.*, art. 55. Si veda a riguardo J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona 1989; E. GRIMES, *The Teaching of Canon Law*, in *The Jurist* 55 (1995) 141-186; A. PÉREZ RAMOS, *Directrices de la Santa Sede y de la Conferendo Episcopal Española sobre la enseñanza del Derecho Canónico en los Centros eclesásticos*, in *Ius Canonicum* 36 (1996) 101-132; M. LÓPEZ ALARCÓN, *Criterios metodológicos en la docencia del Derecho canónico*, in *Ius Canonicum* 36 (1996) 397-443; *Le travail du canoniste. En hommage à Jean Bemahard*, in *Revue de droit canonique* 47/1 (1997):

Per coloro che intendono iniziare lo studio del Diritto canonico dal primo ciclo, si richiede che siano forniti di titolo di scuola media superiore che ammette all'università nel proprio paese di provenienza o nel paese in cui ha sede la facoltà<sup>116</sup>. Detto primo ciclo, della durata di un anno o due semestri, è dedicato allo studio delle istituzioni generali di Diritto canonico e a tutte quelle materie che si richiedono per iniziare una formazione giuridica superiore: elementi di Filosofia, in modo particolare etica e diritto naturale; elementi di Teologia, in modo particolare ecclesiologia e teologia sacramentaria; elementi di scienze antropologiche connesse con le giuridiche<sup>117</sup>. Soprattutto l'ecclesiologia è alla base dello stesso Diritto canonico, perché introduce alla conoscenza della Chiesa, con i suoi fini, le sue strutture, i suoi mezzi, la sua autorità. Quanto richiesto a coloro che vogliono intraprendere gli studi giuridici circa la conoscenza di livello universitario degli elementi di Filosofia e Teologia non fa che riconfermare quanto abbiamo detto prima circa la natura teologica del Diritto canonico<sup>118</sup>.

Con questa introduzione generale si intende dare agli studenti gli elementi di base e instaurare un primo contatto con le materie affini al diritto. Per conseguenza questo primo ciclo sarà contrassegnato dall'aspetto teorico del diritto, diversamente da quello che sarà nel secondo ciclo dove si privilegerà l'aspetto pratico, avendo chiara l'intenzione che il buon giurista dovrà sempre coniugare nella sua attività entrambi gli aspetti.

---

contiene vari articoli sull'insegnamento del diritto; J.C. LARRAINZAR, *Metodologia del lavoro del docente di Diritto canonico*, in *Folia Canonica* 1 (1998) 67-103.

<sup>116</sup> Cf *SCh*, art. 78.

<sup>117</sup> Cf *SCh*, art. 76, a); *Ord.*, art. 56, 1°, a) e b).

<sup>118</sup> Sul Diritto canonico inteso come disciplina teologica si veda: *Optatam totius*, n. 16; e nel suo insieme la Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*.

Notiamo subito che il primo ciclo, come del resto il secondo, in Diritto canonico non sono come quelli pensati per le altre facoltà, non rispondono alla descrizione fatta dall'art. 40 della Costituzione. Questo parla in generale di un primo ciclo in cui è previsto uno studio globale delle materie della facoltà, e di un secondo ciclo inteso all'approfondimento in qualche settore particolare, sezione di specializzazione. Nella facoltà di Diritto canonico il secondo ciclo, invece, così come è collocato attualmente nella struttura della facoltà, sembra si debba avvicinare di più al primo ciclo delle altre facoltà, mentre di fatto è un ciclo di vera e propria specializzazione<sup>119</sup>. Della difficoltà oggettiva di organizzare e dare una specifica identità a questo primo ciclo è segno la possibilità di avvalersi delle discipline impartite soprattutto nelle facoltà di Filosofia e Teologia<sup>120</sup>.

Il secondo ciclo, che si protrae per due anni o quattro semestri, è imperniato sullo studio sistematico dell'intero testo codiciale, delle altre leggi canoniche e delle materie affini quali: Filosofia del Diritto, Diritto pubblico ecclesiastico, Istituzioni di Diritto Romano, elementi di Diritto civile, Storia del Diritto Canonico. Su queste discipline lo studente dovrà tenere esercitazioni e seminari; infine dovrà redigere una dissertazione scritta<sup>121</sup>. Questo ciclo si conclude, una volta superati gli esami previsti nel piano di studio, con un esame comprensivo, chiamato comunemente "De universo",

---

119cf x. G. BARBERENA, *La Constitución "Sapientia Christiana" sobre Universidades y Facultades eclesiásticas*, in *Revista Española de Derecho Canonico* 35 (1979) 597. Per noi il grosso problema è dato dal fatto che non esiste un vero e proprio primo ciclo nella facoltà di Diritto canonico, così come nelle altre facoltà, ma solo ed esclusivamente un anno *propedeutico* pensato per coloro che non vengono dagli studi filosofico-teologici.

<sup>120</sup> Cf *SCh*, art. 77, § 1.

<sup>121</sup> Cf *SCh*, art. 76, b); *Ord.*, art. 56, 2°, a) e b).

o prova equipollente che dimostri l'acquisizione della formazione scientifica propria del secondo ciclo<sup>122</sup>.

L'ultimo ciclo, che dovrà durare obbligatoriamente almeno un anno o due semestri, è consacrato al perfezionamento della formazione giuridica, attraverso corsi speciali e seminari stabiliti da ogni facoltà tenendo presente la sua natura e le particolari necessità degli studenti, e alla elaborazione della tesi dottorale<sup>123</sup>. È questa la fase in cui lo scambio tra professore e studente dovrà essere della massima intensità. Lo studente non dovrà mai dimenticare che cimentarsi in un lavoro di ricerca richiede impegno e sacrificio affinché il frutto sia veramente qualcosa di scientificamente valido.

Un'annotazione riguarda il caso di coloro che, provvisti di un dottorato in Diritto civile vogliono iscriversi alla facoltà di Diritto Canonico. Vi abbiamo già accennato ma crediamo sia utile ritornarci. Per costoro la normativa prevede la possibilità di un abbreviamento del corso alle seguenti condizioni: a) che la facoltà stabilisca dei criteri di giudizio da applicare in questi casi<sup>124</sup>; b) fatto salvo il dovere: «... di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici»<sup>125</sup>.

Dal nostro punto di vista detta disposizione risulta poco chiara nella sua espressione se non contraddittoria con lo spirito di quanto si è detto nel resto del Titolo II<sup>126</sup>. Inoltre, in ogni caso, dalla nostra esperienza diretta all'interno di una università ecclesiastica, fonte di grande confusione

---

<sup>122</sup> Cf *Ord.*, art. 58.

<sup>123</sup> Cf *SCh*, art. 76, c); *Ord.*, art. 56, 3°.

<sup>124</sup> Cf *Ord.*, art. 57, § 2. A tenore dell'art. 77, § 3 della Costituzione, questi criteri dovrebbero essere contenuti in modo esplicito negli Statuti della stessa facoltà e secondo le norme emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica.

<sup>125</sup> *L. cit.*

<sup>126</sup> Cf F. J. URRUTIA, *La Facultad de Derecho Canonico*, in *Seminarium* n.s. 19 (1980) 536.

nell'applicazione concreta. Proprio alla luce di quanto si è detto in precedenza riguardo allo specifico degli studio e dell'insegnamento del Diritto nella Chiesa come parte della Teologia, riesce difficile comprendere i motivi che hanno portato all'ipotesi di abbreviazione di curriculum per coloro che sono forniti di un dottorato in Diritto civile, anche se poi non si capisce bene in che cosa esso consista, visto l'obbligo previsto riguardo il conseguimento dei gradi. Sarebbe stato più logico ed opportuno, a nostro avviso, cosa che ribadiremo nella conclusione, che già nelle norme applicative, si ribadisse anche per questi studenti la necessità di una preparazione filosofico-teologica che unica permette l'approccio allo studio del Diritto nella Chiesa, dove molti principi del Diritto civile sono completamente rovesciati o applicati in modo proprio<sup>127</sup>.

## **2. La richiesta di riforma e le varie posizioni a riguardo**

Dopo aver ricordato gli aspetti essenziali della Cost. Ap. *Sapientia Christiana* ed in modo particolare l'ordinamento degli studi nella facoltà di Diritto canonico, analizzeremo ora le motivazioni portate, e le varie soluzioni proposte, affinché si arrivi ad una riforma delle facoltà di Diritto canonico ecclesiastiche. In questa seconda parte ci serviremo esclusivamente del materiale in possesso dell'archivio della facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino in Roma, che conserva tutta la documentazione a riguardo trasmessa dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Presenteremo tutto il materiale in ordine cronologico.

---

<sup>127</sup> Si prenda, per esempio, il caso del Sacramento della penitenza dove il penitente che *confessa le sue colpe* è assolto; oppure il principio dogmatico degli ordinamenti giuridici civili della *divisione dei poteri* che nell'ordinamento canonico si applica solo come distinzione delle funzioni nell'esercizio della potestà di governo, ecc.

## 2.1. Il primo passo ufficiale

Con lettera datata il 23 novembre 1996<sup>128</sup>, il card. Pio Laghi, allora Prefetto della Congregazione per l'Educazione Cattolica, invitava tutti i Decani delle facoltà di Diritto canonico esistenti a Roma ad un incontro da tenersi nei locali della Congregazione il giorno 13 dicembre 1996, alle ore 17. 15. Nella lettera si riferisce la ragione di tale riunione: «... nei giorni scorsi sono state sottoposte alla considerazione di questa Congregazione, da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, alcuni problemi concernenti gli Studi di Diritto canonico svolti nelle rispettive Facoltà ecclesiastiche in tutto il mondo.

Innanzitutto la Segnatura Apostolica ha voluto richiamare la nostra attenzione su alcune situazioni preoccupanti relative alla prassi nei tribunali ecclesiastici e le implicazioni che tali situazioni comportano per l'insegnamento e per lo studio del Diritto canonico nelle rispettive Facoltà od Istituti. L'importanza dei rilievi segnalati appare in modo inequivocabile dal fatto che sono coinvolti diritti fondamentali dei fedeli»<sup>129</sup>. In allegato alla lettera è acclusa una *Nota* quale ordine del giorno della riunione<sup>130</sup>.

In un primo punto della suddetta *Nota*, sono elencati gli aspetti segnalati dalla Segnatura Apostolica, ritenuti cause delle deficienze dell'amministrazione della giustizia

---

<sup>128</sup> P. LAGHI, *Lettera indirizzata al rev.do P. Prof. Angelo Giuseppe Urru, O.P., Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, prot. n. 1133/96, 2 pp.*, in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

<sup>129</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>130</sup> *Allegato alla lettera del 23 novembre 1996, prot. n. 1133/96: Nota concernente le preoccupazioni circa l'organizzazione attuale dello studio del Diritto Canonico, espresse dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 2 pp.*, in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*. Da ora in poi citata *Nota*...

nei tribunali inferiori ed oggetto di numerosi ricorsi. Essi sono:

- 1) insufficiente conoscenza della lingua latina che rende impossibile la comprensione del testo codiciale nella versione autentica ed originale, della giurisprudenza rotale e delle altre fonti normative;
- 2) non qualificata preparazione degli operatori della giustizia nel campo delle scienze psicologiche e psichiatriche, come pure delle questioni antropologiche-teologiche, la cui conoscenza è indispensabile oggi per la trattazione delle cause matrimoniali;
- 3) nell'insegnamento impartito nelle Facoltà, insufficiente approfondimento delle materie fondamentali ed enfaticizzazione dei corsi monografici su questioni accidentali;
- 4) insufficienza della durata del corso di Licenza in due anni, soprattutto per coloro che lavoreranno nei tribunali ecclesiastici;
- 5) ammissione alle Facoltà di Diritto canonico di studenti provenienti dalle Facoltà di Diritto civile, ai quali viene permesso, in alcune Facoltà, di conseguire il titolo accademico ecclesiastico di Licenza dopo solo un anno, dimenticando che la formazione giuridica impartita nelle Facoltà di Giurisprudenza non abilita affatto agli studi giuridici ecclesiastici<sup>131</sup>. Alla luce dei sopra riportati punti, nella seconda parte della *Nota* vengono suggerite alcune possibili soluzioni, oggetto di discussione della riunione programmata con i Decani. Schematicamente si possono riassumere come segue:
  - 1) ribadire, attualizzandola, la normativa contenuta nella Cost. Ap. *Sapientia Christiana*;
  - 2) ripristino, in caso fosse stato abbandonato, dell'obbligatorietà del primo ciclo. In esso si potrebbero svolgere i corsi di *latinitas canonica*, di teologia con particolare

---

<sup>131</sup> Cf *Nota...*, p. 1.

riferimento alle esigenze del Diritto canonico, di Istituzioni di Diritto canonico, ed alcuni corsi attualmente previsti nel ciclo di Licenza, come filosofia del Diritto, Diritto pubblico ecclesiastico, Istituzioni di Diritto romano, elementi di Diritto civile, Storia del Diritto canonico<sup>132</sup>;

- 3) dedicare il biennio di Licenza interamente alla *schola textus*, alle altre leggi canoniche<sup>133</sup>, insieme a lezioni/seminari in cui vengono trattati questioni a carattere psicologico e psichiatrico particolarmente utili nei tribunali ecclesiastici;
- 4) convenienza di organizzare, per coloro che hanno conseguito la Licenza, dei corsi di specializzazione in vista di specifici compiti che andranno a svolgere<sup>134</sup>.

## 2.2. I risultati della riunione

Dell'incontro del 13 dicembre 1996 abbiamo il verbale trasmesso ai Decani presenti<sup>135</sup> dalla Congregazione, in allegato alla lettera dell'11 gennaio 1997<sup>136</sup>. Da esso emerge

---

<sup>132</sup> Cf *Ord.*, art. 56, 2°, b.

<sup>133</sup> Cf *Ord.*, art. 56, 2°, a). Ci permettiamo di notare che il termine usato *schola textus* non è usato nel testo delle *Ordinationes* e tradisce una certa opzione dottrinale, che pur se rispettabile, non è da considerarsi l'unica. A tale riguardo si veda A. MIGLIAVACCA, *L'insegnamento del diritto canonico secondo le direttive del magistero della Chiesa universale e italiana in questo secolo*, in *Quaderni di Diritto Ecclesiale* 10 (1997) 7-27.

<sup>134</sup> Cf *Nota...*, p. 2.

<sup>135</sup> Prof. G. Ghirlanda, S.I. (Gregoriana); Prof. D.J. Andrés Gutiérrez, C.M.F. (Laterano); Prof. A.D. De Sousa Costa, O.F.M. (Urbaniana); Prof. A. Urru, O.P. (san Tommaso - Angelicum); Prof. S. Ardito, S.D.B. (Salesiana); Prof. V. Papez (Antonianum); Prof. J.I. Arrieta (Santa Croce); Prof. C. Gallagher, S.I. (Pontificio Istituto Orientale).

<sup>136</sup> P. LAGHI, *Lettera indirizzata al rev.do P. Prof. Angelo Giuseppe Urru, O.P., Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, prot. n. 1133/96,1 p.; Allegato I, 6 pp.; Allegato II, 6 pp.*, in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica. Nel Y Allegato II*, si trasmette l'elenco delle Facoltà ed equiparati Istituti di Diritto



chiaramente che tutti concordano sulla necessità di *migliorare* l'ordinamento degli studi in vigore nelle Facoltà di Diritto canonico, ma molta diversità di opinioni si registra riguardo a come realizzarla nel concreto. Le varie proposte di soluzione possono essere ricondotte intorno a due posizioni sostanziali. La prima formata da coloro che sono convinti che il miglioramento può essere attuato con opportuni e calibrati adattamenti al vigente ordinamento, non allungando, soprattutto, la durata biennale del corso di Licenza che creerebbe seri problemi ai Superiori ecclesiastici ed agli studenti laici; l'altra composta da chi pensa che solo un intervento *strutturale* potrà portare ad avere delle persone veramente preparate nel campo giuridico nella Chiesa, concretamente essi propongono di portare a tre anni il ciclo di Licenza.

Oltre a questa polarizzazione circa il modo di risolvere l'attuale situazione, dalla lettura del verbale emergono interessanti considerazioni da parte dei Decani su: 1) insufficienza della preparazione di base, sia umanistica, pochissima conoscenza del latino e della letteratura classica, che filosofica-teologica; 2) inadeguato insegnamento del Diritto canonico nel corso istituzionale di Teologia<sup>137</sup>; 3) problema degli studenti laici provenienti dagli studi di Diritto civile; 4) problema della frequenza<sup>138</sup> e del titolo di Dottorato ri-

---

canonico (compresi gli Istituti aggregati) canonicamente riconosciuti al 16 dicembre 1996. Nel testo della lettera si preannuncia che a tutti i centri riportati nell' *Allegato II* sarà inviato un questionario conoscitivo circa l'attuale situazione degli studi di Diritto canonico.

<sup>137</sup> Per esempio, nei seminari maggiori italiani sono previste solo 7 ore d'insegnamento di Diritto canonico nel sessennio, ma esse appaiono molte in confronto alle 5 ore che normalmente vengono impartite nel primo ciclo teologico delle Università Pontificie Romane (cf CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Regolamento degli studi teologici dei seminari maggiori d'Italia*, 10-VI-1984, in *Enchiridion CEI*3/1860).

<sup>138</sup> Cf *Allegato I*, p. 5.

chiesto dalla Rota Romana<sup>139</sup>; 5) incremento degli aspetti concernenti la prassi giuridica.

### 2.3. I passi successivi

Come preannunciato, con lettera del 1° febbraio 1997<sup>140</sup> la Congregazione per l'Educazione Cattolica inviava un *Questionario* conoscitivo a tutte le Facoltà ed Istituti di Diritto canonico eretti dalla Santa Sede nel mondo<sup>141</sup>, con preghiera di rispondere entro il 31 maggio 1997. Esso risulta diviso in tre parti:

I. **Generalia:** nome ed indirizzo del centro, data dell'erezione canonica; gradi accademici canonici e/o civili conferiti; vari curricula con indicazione della loro durata; requisiti per l'ammissione degli studenti al centro; requisiti per l'ammissione agli esami finali nei vari curricula (credits, seminari, tesi e loro consistenza); elenco delle cattedre con rispettive materie d'insegnamento oppure elenco delle discipline insegnate indicando le ore di lezioni; numero e capienza dei locali; dati riguardanti le pubblicazioni di Diritto canonico presenti nella Biblioteca; tasse universitarie; borse di studio.

II. **Specialia:** nome del Preside/Decano; elenco dei docenti specificando lo stato ed indicando le materie da loro insegnate; formazione pre-universitaria degli studenti (classico-umanistica, altro tipo di scuole superiori, formazione professionale); grado di conoscenza della lingua latina da parte degli studenti; corsi organizzati per l'insegnamento

---

<sup>139</sup> Cf *ivi*, pp. 4-5.

<sup>140</sup> P. LAGHI, *Lettera indirizzata agli Ill.mi Signori Decani delle Facoltà e degli Istituti di Diritto canonico, loro sedi, prot. n. 1133/96, 1 p., con Allegato: Questionario relativo agli studi di Diritto canonico svolti nelle Facoltà e negli Istituti di Diritto canonico che sono eretti dalla Santa Sede in tutto il mondo*, in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

<sup>141</sup> Cf *Allegato II* alla lettera dell' 11 gennaio 1997 dove sono elencanti ben 32 Facoltà ed Istituti di Diritto canonico.

della *latinitas canonica*; formazione teologica previa degli studenti che si iscrivono al centro; ulteriori informazioni circa gli studenti provenienti dal Diritto civile; iniziative del Centro per assicurare la formazione teologica; numero degli studenti nell'anno accademico 1996-1997 distribuiti per cicli; appartenenza degli studenti per l'anno accademico 1996-1997 ai vari stati di vita nella Chiesa; numero complessivo degli studenti negli anni accademici del decennio passato; numero dei gradi accademici in Diritto canonico conferiti negli anni accademici del decennio passato; obiettivi professionali degli studenti del Centro (a. nell'ambito ecclesiale: curie diocesane, tribunali, insegnamento, altri obiettivi; b. nell'ambito civile: insegnamento, altri obiettivi).

**III. Iudicia et desiderata:** l'impostazione vigente degli studi di Diritto canonico (per es.: la docenza, gli uffici della curia diocesana, i tribunali ecclesiastici e le altre professioni) soddisfa o va migliorata?; per migliorare si dovrebbe: a) rafforzare lo studio del latino; b) rendere obbligatorio il I ciclo per tutti gli studenti; c) potenziare la formazione teologica specifica nell'ambito dei centri di studio di Diritto canonico; d) dare maggior rilievo alla *schola textus*; e) allargare il II ciclo a tre anni; f) organizzare corsi ausiliari relativi al campo psicologico; g) prevedere esercitazioni pratiche di giurisprudenza; h) altro; ulteriori osservazioni del centro sull'attuale situazione dello studio del Diritto canonico.

Quasi contemporaneamente, con lettera del 4 febbraio 1997 il Prof. D.J. Andrés Gutierrez, C.M.F., Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Lateranense, su mandato del Comitato Animatore dei Rettori dei Pontifici Atenei Romani<sup>142</sup>, convocava tutti i Decani delle

---

<sup>142</sup> Cf R. FARINA, *Lettera del 12 febbraio 1997, prot. n. 97/0041-442, al Prof. D.J. Andrés Gutierrez, C.M.F.*, in allegato alla lettera di quest'ultimo, in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*. Sicuramente la data posteriore della lettera del Prof. Farina rispetto a quella inviata dal Prof. Andrés si

Facoltà Romane di Diritto canonico per ricostituire il Comitato che li riunisce ed eleggerne il Coordinatore. Tutto questo al fine di favorire «... uno scambio di informazioni e pareri sulla situazione generale e particolare delle Facoltà»<sup>143</sup>. Ovviamente tale iniziativa del Comitato animatore dei Rettori si spiega e va collocata nel contesto della «... recente iniziativa di radunare i rappresentanti delle Facoltà nella sede della medesima Congregazione [per l'Educazione Cattolica]»<sup>144</sup>. Dagli appunti presi dal Prof. Urru, che partecipò all'incontro in qualità di Decano della Facoltà di Diritto canonico dell'Angelicum, non emergono fatti degni di nota se non che furono presenti solo tre Decani su otto invitati! Abbiamo riportato questo intervento solo per evidenziare come tutta la questione era anche oggetto d'interesse dei vari Rettori delle Università ed Atenei Romani.

#### **2.4. I risultati dell'inchiesta conoscitiva e le osservazioni dei Padri nella Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica**

La Congregazione per l'Educazione Cattolica con lettera dell'8 febbraio 1999<sup>145</sup> trasmetteva a tutti i Decani delle Facoltà di Diritto Canonico presenti a Roma, una *Sintesi* dei risultati dell'inchiesta conoscitiva, insieme ai suggerimenti dei vari Decani (*Allegato I*), che abbiamo presentato precedentemente. Detti risultati, si afferma nella lettera, furono portati a conoscenza dei Padri nella Plenaria della Congregazione tenutasi nei giorni 26-28 ottobre 1998, di cui si conclude uno schema (*Allegato II*).

Notiamo previamente che nell'*Allegato I* non vengono riportati solo i dati dell'inchiesta, ma vengono ripercorsi cronologicamente, e riassunti, i vari momenti che hanno

---

giustifica come successiva ad un primo contatto telefonico.

<sup>143</sup> *L. cit.*

<sup>144</sup> *L. cit.*

contraddistinto l'avvio e lo svolgimento delle consultazioni in vista di un miglioramento della formazione giuridica nelle Facoltà di Diritto canonico. Per questo motivo tale *Sintesi* costituisce un prezioso documento di riferimento per chi voglia ricostruire le varie fasi di lavoro, ragione per cui la presenteremo dettagliatamente seguendo i diversi paragrafi.

## I. Motivo e svolgimento dell'inchiesta

Per la prima volta viene riportata l'esatta indicazione della data della lettera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 6 novembre 1996<sup>145 146</sup>, inviata alla Congregazione per l'Educazione Cattolica, e che mise in moto il processo conoscitivo sulla questione da parte di quest'ultima con lettera del 23 novembre 1996. Da questo dato, pur non avendo potuto visionare la lettera della Segnatura, possiamo dedurre che il suo contenuto doveva essere preoccupante ed urgente se in meno di due settimane provocò l'intervento ufficiale del Dicastero competente per gli Studi.

Altra importante novità, che ci preme segnalare, è che le lamentele della Segnatura, sono «u. circa la formazione difettosa o insufficiente offerta da alcune Facoltà e alcuni Isti-

---

<sup>145</sup> P. LAGHI, *Lettera indirizzata agli Ill.mi Signori Decani delle Facoltà e degli Istituti di Diritto canonico, esistenti a Roma, Roma, prot. n. 1133/96, 2 pp.*, con *Allegato I: Sintesi dei risultati dell'inchiesta effettuata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica nelle Facoltà e negli Istituti di Diritto canonico, eretti dalla Sede Apostolica in tutto il mondo, relativamente agli studi di Diritto canonico, 14 pp.*; *Allegato II: Schema sintetico delle osservazioni dei Padri della Plenaria della Congregazione per l'Educazione celebratasi dal 26 al 28 ottobre 1998, 1 p.*, in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*. All'inizio del testo della lettera è scritto: «Illustrissimo Signor Decano, come Ella ricorda, il 3 dicembre 1997 si è tenuto presso questa Congregazione un incontro circa il miglioramento dell'insegnamento del Diritto Canonico, incontro al quale Ella ha preso parte». Del contenuto di tale incontro non abbiamo trovato traccia nei documenti d'archivio.

<sup>146</sup> Cf *Allegato I*, p. 1.

*tuti di Diritto Canonico...»*<sup>147</sup>, mentre in precedenza veniva sempre detto che i problemi circa la formazione canonistica sembravano attribuibili all'organizzazione stessa degli studi nella Facoltà di Diritto canonico in quanto tale<sup>148</sup>.

Segue: l'elenco dei punti sottolineati nella lettera della Segnatura Apostolica<sup>149</sup>; la cronistoria, con riassunto dei contenuti, dei vari incontri organizzati dalla Congregazione con i vari Decani e l'invio del questionario ai diversi centri di studio<sup>150</sup>. Riguardo all'inchiesta è detto che «La Congregazione intendeva esaminare le risposte che sarebbero pervenute dai Centri accademici e valutarle, servendosi anche della collaborazione dei Decani delle Facoltà romane di Diritto canonico e di rappresentanti della Segnatura Apostolica. Quest'ultima fu informata circa i passi finora compiuti con lettera del 5 febbraio 1997. L'Em.mo card. Agustoni, Prefetto della medesima, dichiarò, nella sua risposta del 12-2-1997, la disponibilità della Segnatura a collaborare con il Dicastero, al fine di riformare in modo conveniente gli studi di Diritto canonico»<sup>151</sup>. Il paragrafo si conclude menzionando i ritardi, incompletezze e disguidi nel ricevimento dei questionari, tanto che solo il 9 dicembre 1997 si ebbero tutte le risposte, con un ritardo di quasi sette mesi sulla data stabilita, tanto che si poté procedere ad una prima lettura e classificazione dei dati solo tra il gennaio e febbraio del 1998<sup>152</sup>.

---

<sup>147</sup> *Allegato I*, p. 1; il corsivo è nostro.

<sup>148</sup> Cf P. LAGHI, *Lettera indirizzata al rev.do P. Prof. Angelo Giuseppe Urru, O.P., Decano della Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università san Tommaso d'Aquino, del 23 novembre 1996, prot. n. 1133/96, p. 1*, in *Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: Congregazione per l'Educazione Cattolica*.

<sup>149</sup> Cf *supra* al punto 2.1.

<sup>150</sup> Cf *supra* i punti 2.2. e 3.

<sup>151</sup> *Allegato I*, p. 3.

<sup>152</sup> Cf *Allegato I*, p. 4.

## II. Sintesi dei risultati dell'inchiesta presso le Facoltà e gli Istituti di Diritto Canonico<sup>153</sup>

«Dei 32 Centri accademici di Diritto Canonico nel mondo hanno risposto 30 (eccetto Louvain-la Neuve e Maynooth); uno di questi Centri che a suo tempo non era ancora eretto canonicamente ("Studium de Droit Canonique" di Lyon, che rispose in luogo della Facoltà di Diritto Canonico non funzionante dell'Università Cattolica di Lyon), è stato aggregato in data 18-11-1997 alla Facoltà di Diritto Canonico di Toulouse.

Tra i 32 Centri di Diritto Canonico, 26 sono Facoltà di Diritto Canonico (o Istituto "ad instar Facultatis" come Monaco di Baviera), mentre 6 sono Istituti di Diritto Canonico che conferiscono solo la Licenza. Di questi ultimi, due sono Istituti autonomi (Miinster, Mexico City), quattro invece sono aggregati a Facoltà di Diritto Canonico: l'Istituto di Diritto Canonico del St. Peter's Pontificai Institute di Bangalore (India) alla Pont. Univ. Urbaniana di Roma; lo "Studium de Droit Canonique" di Lyon alla Facoltà di Diritto Canonico dell'"Institut Catholique de Toulouse", l'"Istituto Superior de Direito Canònico da Arquidiócese do Rio de Janeiro" alla Pont. Univ. Gregoriana, e il "Département de Droit Canonique" dell'"Institut Catholique de Yaoundé" all'"Institut Catholique de Paris". In questo contesto va precisato che, in forza di accordi concordatari, alcuni sono Istituti autonomi di Diritto Canonico, ma operano come Istituti di Diritto Canonico in seno ad una Facoltà Teologica (Monaco di Baviera, Miinster, Strasbourg) con l'autorizzazione, però, a conferire i gradi accademici nel Diritto Canonico. [...]

---

<sup>153</sup> Credendo di fare cosa utile ai lettori e vista l'importanza dei dati statistici ivi contenuti, riportiamo quasi integralmente questo paragrafo: *Allegato I*, pp. 4-8.

## **II.1. I vari curricula, la loro durata e i gradi accademici conferiti**

### *II. 1.1. Il Baccalaureato:*

Sono poche le Istituzioni che conferiscono il grado del Baccalaureato in Diritto Canonico. Nella maggioranza dei casi, al posto del curriculum di Baccalaureato, si offrono un anno propedeutico o corsi propedeutici, a seconda della previa preparazione degli studenti, in vista del conseguimento della Licenza in Diritto Canonico.

### *II. 1.2. La Licenza:*

La maggioranza delle Istituzioni offre un curriculum della durata biennale (4 semestri). Vi sono alcuni Centri che distinguono tra gli studenti con una formazione teologica e quelli senza una tale formazione. Per questi ultimi il curriculum per il conseguimento della Licenza dura 6 semestri (per es. Buenos Aires, Madrid, Mexico City [5 semestri], Roma-Antonianum, Washington). Vi sono però anche alcuni pochi Istituti di Diritto Canonico che prevedono per tutti i loro studenti generalmente un corso triennale di Licenza (per es. Lublin [*corso quadriennale* di Licenza a distanza per chierici e suore], Lyon, Monaco di Baviera, Roma-Lateranense, Roma-Pont. Aten. Santa Croce).

### *II.1.3. Il Dottorato:*

Il Dottorato, nei centri autorizzati al conferimento, è della durata minima di due semestri, nei quali si offrono alcuni corsi specializzati. La durata media è di due anni e mezzo. Alcuni Centri prevedono una durata più lunga (Lublin, Warszawa, Roma-Pont. Ist. Orient.).

### *II. 1.4. Altri curricula:*

Alcuni Centri di Diritto Canonico offrono, oltre i tre curricula "classici", altri curricula di studio canonistico. Ve ne sono alcuni, alla fine dei quali non è previsto il conseguimento di un grado accademico: a Budapest si danno tre



corsi di introduzione al diritto canonico destinati a studenti di giurisprudenza civile; a Monaco di Baviera viene offerto un corso canonistico di base di 4 semestri; la P.U.Urbaniana offre un corso, della durata di due semestri, di prassi e di giurisprudenza ecclesiastica; la Facoltà di Toulouse offre un 3° ciclo di studi specializzati (quattro sessioni di due giorni durante due anni).

Ci sono altri curricula diretti al conseguimento di un grado accademico specifico: a Leuven c'è un curriculum per il "Juris Canonici Magister/Magister in het Kerklijk recht"; a Lublin, per gli studenti laici esiste un curriculum quinquennale per il conseguimento del "magisterium" in Diritto Canonico; a Warszawa il titolo civile del "magisterium" viene conferito a sacerdoti dopo tre anni di studio, ai laici dopo cinque anni; a Parigi e a Strasburgo si può conseguire il grado (meramente civile) di "D.E.A." (= diploma di studi approfonditi); La P.U.Gregoriana offre un seminario della durata di due semestri di giurisprudenza; la P.U.Lateranense, oltre i curricula specifici diretti al conseguimento dei gradi "in utroque iure" e in "iure civili", conferisce diplomi speciali (= super- diplomi) nel diritto romano e nel diritto orientale della durata sessennale.

#### *II. 1.5. Circa il riconoscimento civile dei titoli accademici:*

Nella maggioranza dei paesi i titoli accademici in Diritto Canonico sono civilmente riconosciuti, anche se a volte soltanto parzialmente. [...]

### **II.2. Circa i requisiti per l'ammissione allo studio del Diritto Canonico**

La maggioranza delle Facoltà o degli Istituti richiede il Baccalaureato in Teologia o titolo accademico equivalente oppure il corso teologico-seminaristico, per entrare immediatamente nel ciclo di Licenza. Le Facoltà o gli Istituti che hanno stabilito soltanto questo requisito, sono i seguenti: Pont. Ist. Orientale-Roma; Bangalore. [...]

Alcune Facoltà ammettono studenti anche con il solo diploma di scuola superiore (diploma di maturità), i quali devono però recuperare le materie teologiche in almeno un intero anno propedeutico obbligatorio (P.U.Gregoriana-Roma; Manila, Antonianum-Roma; Warszawa; Yaondé, Pamplona; U.P.Salesiana-Roma; P.At. Santa Croce-Roma; Lublin)<sup>154</sup>. f...]

#### **11.4. La conoscenza del latino**

Anche se, secondo le indicazioni delle Facoltà, la maggioranza degli studenti di Diritto Canonico (dal 60 al 100%) ha avuto una formazione preuniversitaria del tipo classico-umanistico, la conoscenza della "lingua del Diritto" è spesso soltanto buona o piuttosto scarsa. Pertanto, in molti Istituti o Facoltà vengono offerti - alle volte in cooperazione con le Facoltà Teologiche - corsi elementari di latino, e cioè alle volte prima del curriculum di Diritto Canonico, spesso però durante il curriculum. In alcuni pochi casi si danno anche corsi di perfezionamento della lingua latina.

#### **11.5. La formazione teologica previa**

In genere, gran parte degli studenti di Diritto Canonico ha ricevuto una formazione previa in Teologia, cioè: è in possesso di almeno un Baccalaureato in Teologia o ha compiuto un curriculum teologico seminaristico (fa eccezione Warszawa, dove il 94% degli studenti di Diritto Canonico non hanno nessuna formazione teologica).

Gli studenti di Diritto Canonico con una formazione in Diritto civile costituiscono una percentuale che arriva fino al 60% (U.Pont. Salesiana-Roma; Buenos Aires: 48%), ma in genere varia intorno ad una media di 25-30%. La maggioranza di questi studenti è in possesso di un titolo accademico in Diritto civile, ma in genere non ha una previa for-

---

<sup>154</sup> Anche se non detto, tale criterio è adottato anche dalla P.U. san Tommaso-Roma.

mazione teologica (eccezioni sono Bogotà, dove il 100% hanno anche una previa formazione teologica; Pamplona: 85%; Pont. Ateneo Santa Croce Roma 75%; Paris, Rio de Janeiro, Toulosue 60%; Budapest, Leuven, Mexico City, Pont. Univ. Gregoriana Roma, Strasbourg: 50%).

### **11.6. Iniziative prese per assicurare la richiesta formazione teologica**

Nonostante il fatto che la maggioranza degli studenti di Diritto Canonico ha frequentato il quinquennio o sessennio teologico o presso una Facoltà Teologica o in un Seminario Maggiore, in tutti i Centri accademici di Diritto Canonico è prescritta l'offerta di corsi teologici in vista dello studio del Diritto Canonico. Nella maggioranza dei casi, gli studenti devono seguire alcuni corsi teologici pertinenti della Facoltà Teologica (Budapest, Mexico City, Miinchen, Miinster, Paris, Rio de Janeiro, Pont. Univ. Gregoriana Roma, Pont. Univ. san Tommaso Roma, Antonianum Roma, Washington, Yaoundé). In alcuni casi, le stesse Facoltà di Diritto Canonico offrono corsi teologici propedeutici (per es. Leuven, Pont. Univ. Lateranense Roma, Salamanca), altre offrono corsi durante lo studio del Diritto Canonico (per es. Bogotà, Strasbourg, Warszawa), danno un'introduzione teologica secondo le singole materie del Diritto (Lyon) o organizzano un 1° ciclo propedeutico (Buenos Aires, Pamplona, Pont. Ateneo Santa Croce)».

Successivamente vengono forniti alcuni dati statici concernenti la frequenza nei vari Centri di Diritto canonico. Riguardo al numero degli studenti si va dai 1770 dell'anno accademico 1987-1988 ai circa 3200 dell'anno accademico 1996-1997, dei quali il 35,9% sacerdoti diocesani; il 5,2% candidati al sacerdozio; il 12% religiosi; 3,3% religiose; il 21,4% laici maschi; 22,2% laiche femmine. Inoltre, riguardo ai gradi accademici canonici conferiti si passa dalle 400 Licenze e 120 Dottorati dell'anno accademico 1987-1988 alle

430 Licenze e 170 Dottorati dell'anno accademico 1996-1997<sup>155</sup>. Il quasi 90% degli studenti è destinato a svolgere incarichi in seno alla Chiesa, soprattutto nei tribunali ecclesiastici.

Riguardo ai giudizi circa la qualità attuale degli studi in Diritto canonico essi sono nella maggior parte sostanzialmente positivi, una parte minoritaria afferma che andrebbero migliorati. I pareri su 30 Facoltà/Istituti sulla formazione attualmente impartita agli studenti riguarda:

- a) **una futura attività di docenza:** 13 la ritengono soddisfacente; 8 che andrebbe migliorata; 9 non si sono pronunciati;
- b) **un futuro impegno nell'amministrazione diocesana:** 15 la ritengono soddisfacente; 6 che andrebbe migliorata; 9 non si sono pronunciati;
- c) **un futuro lavoro nei tribunali ecclesiastici:** 12 la ritengono soddisfacente; 10 che andrebbe migliorata; 8 non si sono pronunciati;
- d) **un futuro impegno in altre professioni (per es. civili):** 11 la ritengono soddisfacente; 5 che andrebbe migliorata; 14 non si sono pronunciati<sup>156</sup>. [...]

## V. Desideri e proposte delle Facoltà e degli Istituti di Diritto Canonico per migliorare lo studio del Diritto<sup>157</sup>

«In vista di un miglioramento dello studio del Diritto Canonico 21 (su 30) Centri accademici si sono espressi favorevoli ad un rafforzamento della conoscenza della lingua latina. Soltanto 4 (più due con qualche riserva) ritengono opportuno rendere obbligatorio un 1° ciclo di Diritto Canonico. In favore di un potenziamento della formazione teologica si sono espressi 9 (più due con qualche riserva) Centri di Diritto Canonico. 8 (più 1 con riserva) Facoltà o Istituti

---

<sup>155</sup> In alcuni casi i dati riguardano l'anno accademico 1995-1996.

<sup>156</sup> Cf *Allegato I*, p. 9.

<sup>157</sup> Anche in questo caso crediamo utile riportare il testo: *Allegato I*, pp. 9-10, quasi integralmente.

sono dell'avviso che occorrerebbe dar maggior rilievo alla "schola tex- tus". Favorevoli ad una estensione del 2° ciclo a 3 anni sono 7 Centri (Lyon, Munchen, P.U.Gregoriana-Roma [o 1° ciclo obbl.]; P.U.Lateranense, Pont. Ist. Orient.-Roma, Salamanca, Warszawa), mentre molti altri sono contrarissimi, rilevando che ciò comporterebbe gravi problemi, soprattutto in quanto i Vescovi non sarebbero disposti ad esentare, dal servizio diocesano, i loro sacerdoti per tre anni, al fine di poter conseguire la Licenza. L'offerta di corsi specifici nel campo psicologico è ritenuta opportuna da 11 Facoltà o Istituti; 15 si sono espressi in favore dell'ampliamento di esercitazioni pratiche in giurisprudenza. Tra gli altri provvedimenti, proposti da 8 Centri, ci sono i seguenti: fornire la Biblioteca con i libri e le riviste essenziali del Diritto Canonico (Bangalore); rafforzare lo studio delle lingue straniere (Antonianum-Roma); promuovere la conoscenza del Diritto civile (Warszawa); organizzare il 1° anno [per quelli che non hanno un titolo in teologia] in modo differenziato secondo la preparazione teologica e la conoscenza del latino (U.P.Salesiana-Roma); offrire esercizi pratici nell'amministrazione (Salamanca); rafforzare lo studio del Diritto Canonico nel corso istituzionale filosofico-teologico (P.At. Santa Croce-Roma); dare maggiore impulso al Diritto Canonico e alla cultura e al Diritto canonico-amministrativo e alle apposite esercitazioni, aggiungere un esame orale di sintesi finale su tutte le materie della Licenza (Paris); applicare standard internazionali per quanto riguarda il livello e la qualità degli studi del Diritto Canonico (Leuven)».

La *Sintesi* si conclude riportando le proposte sulla organizzazione dello studio del Diritto canonico di tredici Centri<sup>158</sup>. Le posizioni sono, più o meno, quelle che abbiamo elencato in precedenza<sup>159</sup>. Notiamo solo come quasi tutte ri-

---

<sup>158</sup> *Ct Allegato I*, pp. 10-14.

<sup>159</sup> *Cf supra* al punto 2.2.

levano che molti degli attuali problemi emersi, riguardanti l'ordinamento degli studi di Diritto canonico, hanno la loro origine nell'insufficiente preparazione data agli studenti nel ciclo istituzionale filosofico-teologico, sia per quanto riguarda la conoscenza della lingua latina che la formazione nelle materie fondamentali, soprattutto Etica, Morale, Ecclesiologia, Diritto canonico.

Come detto in precedenza, i risultati dell'inchiesta conoscitiva appena visti, furono sottoposti ai Padri della Plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica tenutasi dal 26 al 28 ottobre 1998. All'unanimità la Plenaria si esprime per un miglioramento dell'insegnamento del Diritto canonico, anche se con accentuazioni diverse. «In una visione di insieme si potrebbe ritenere che le loro osservazioni hanno sottolineato particolarmente quattro esigenze:

- a) l'aumento degli anni per il conseguimento della Licenza;
- b) la previa preparazione filosofico-teologica da richiedersi specialmente per coloro che non sono provvisti di un grado accademico in teologia o che non hanno completato il sessennio filosofico-teologico in un Seminario;
- c) lo studio di alcune discipline, come la psicologia e la psichiatria, che oggi sono richiesti alla luce delle nuove problematiche relative al Diritto canonico;
- d) una effettiva conoscenza della lingua latina.

Tenendo in conto le osservazioni dei Padri, abbiamo approntato uno schema (Allegato II) nel quale sono indicati: nella **prima** colonna, la normativa vigente secondo la *Sapientia Christiana* e le *Norme Applicative*; nella **seconda**, il testo proposto ai Padri nella suddetta Plenaria per l'esame e discussione;

nella **terza e quarta**, due possibilità di soluzioni che tengono in conto le proposte e suggerimenti dei Padri»<sup>160</sup>.

Ecco, nelle due pagine successive, lo schema così come è presentato nella citata lettera:

---

<sup>160</sup> P. LAGHI, *Lettera indirizzata agli Ill.mi Signori Decani delle Facoltà e degli Istituti di Diritto canonico, esistenti a Roma, dell'8 febbraio 1999, prot. n. 1133/96*, pp. 1-2, in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Congregazione per l'Educazione Cattolica*.





Testo Vigente Latino	Testo Proposto alla Plenaria
<i>Art. 56, SapChrOrd</i>	<i>Art. 56, SapChrOrd</i>
<p>Disciplinae obligatoriae sunt:  1° in primo cyclo:  a) Institutiones generales Iuris Canonici;  b) Elementa Sacrae Theologiae (praesertim ex Ecclesiologia et Theologia sacramentaria) et Phi- losophiae (praesertim ex Ethica et Iure naturali), quae suapte natura requirantur ante studium Iuris Canonici; quibus utiliter addi possunt elementa ex scientiis anthropologicis cum scientia iuridi- ca conexas.</p>	<p>Disciplinae obligatoriae sunt:  1° in primo cyclo:  a) Institutiones generales Iuris Canonici;  b) Elementa Sacrae Theologiae (praesertim ex Ecclesiologia et Theologia sacramentaria) et Phi- losophiae (praesertim ex Ethica et Iure naturali), quae suapte natura requirantur ante studium Iuris Canonici; quibus utiliter addi possunt elementa ex scientiis anthropologicis cum scientia iuridi- ca conexas.</p>
<p>2° in secundo cyclo:  a) Codex Iuris Canonici secundum omnes eius partes, aliaeque leges canonicae;  b) Disciplinae conexas, cuius modi sunt: Philo- sophia Iuris, Ius publicum ecclesiasticum, Institu- tiones Iuris Romani, Elementa Iuris civilis, Histo- ria Iuris canonici, quadam quoque commenta- tione conscripta.</p>	<p>2° in secundo cyclo:  a) Codex Iuris Canonici secundum omnes eius partes, aliaeque leges canonicae;  b) Disciplinae conexas, cuius modi sunt: Philo- sophia Iuris, Ius publicum ecclesiasticum, Institu- tiones Iuris Romani, Elementa Iuris civilis, Histo- ria Iuris canonici, quadam quoque commenta- tione conscripta.</p>
	<p>c) <b>Cursus "Tatinitatis canonicae"</b>, quorum frequentia accomodetur scientiae praeviae linguae latinae uniuscuiusque studentis.</p>
<i>Art. 57, SapChrOrd</i>	<i>Art. 57, SapChrOrd</i>
<p>§1. Qui curriculum philosophicum-theologicum in seminario vel alio instituto approbato rite absolverit, vel disciplinis primi cycli se iam rite studuisse comprobaverit, statini ad secundum cyclum admitti potest.</p>	<p>§1. <b>Qui primum gradum academicum in Theologia</b> in Facultate Sacrae Theologiae vel in Seminario maiore Facultati Theologicae affiliato rite obtinuerit, statim ad primum cyclum Facultatis Iuris Canonici, <b>per unum annum protrahendum</b>, admitti potest, salvis art. 49 §1 ipsius Con- stitutionis et art. 25 harum "Ordinationum".</p>
<p>§2. Qui Doctoratum in iure civili iam consecutus sit, potest curriculum contrahere iudicio Facultatis, firma obligatione omnia superandi examina vel experimenta, quae ad gradus academicos consequendos requiruntur.</p>	<p>§2. <b>Qui studiis philosophico-theologicis careant, etiamsi formationem in iure civili acquisierint, in primo cyclo</b>, saltem per quattuor semestria protrahendo, <b>maiore cum diligentia in illis materiis philosophico-theologicis profunde sufficienterque cursibus specificis efformentur</b>, quae 56, 1° harum "Ordinationum" <b>prò studio Iuris Canonici necessariae sunt</b>; salvis art. 49 §1 ipsius Constitutionis et art. 25 harum "Ordinationum praeter disciplinas de quibus in art".</p>

Proposta I	Proposta II
<ul style="list-style-type: none"> <li>• durata del corso di Licenza 3 anni per tutti</li> <li>• il 1° ciclo viene soppresso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• durata del corso di Licenza 2 anni per tutti</li> <li>• il 1° ciclo viene soppresso</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prerequisiti per l'ammissione alla Facoltà:</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prerequisiti per l'ammissione alla Facoltà:</li> </ul>
<p>§1. Chi ha regolarmente conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia o frequentato il sessennio filosofico-teologico in un Seminario e dimostra di avere una buona conoscenza della lingua latina comprovata tramite debito esame, può essere ammesso immediatamente al ciclo della Licenza.</p>	<p>§1. Chi ha regolarmente conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia o frequentato il sessennio filosofico-teologico in un Seminario e dimostra di avere una buona conoscenza della lingua latina comprovata tramite debito esame, può essere ammesso immediatamente al ciclo della Licenza.</p>
<p>§2. Per chi non ha regolarmente conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia né frequentato il sessennio filosofico-teologico in un Seminario, si richiede un triennio di studi filosofico-teologici prima dell'ammissione al ciclo della Licenza, nonché la buona conoscenza della lingua latina comprovata tramite debito esame. Ciò vale anche per coloro che sono forniti di un grado di diritto civile.</p>	<p>§2. Per chi non ha regolarmente conseguito il Baccalaureato in Sacra Teologia né frequentato il sessennio filosofico-teologico in un Seminario, si richiede un triennio di studi filosofico-teologici prima dell'ammissione al ciclo della Licenza, nonché la buona conoscenza della lingua latina comprovata tramite debito esame. Ciò vale anche per coloro che sono forniti di un grado di diritto civile.</p>
<p>Sia nella prima che nella seconda proposta è necessario offrire alcuni insegnamenti di psicologia e di psichiatria connessi con le problematiche relative al Diritto Canonico.</p>	

La lettera dell'8 febbraio 1999 si conclude con una convocazione dei Decani, nei locali della Congregazione, per il venerdì 26 febbraio 1999. Di detto incontro non abbiamo trovato traccia nei documenti d'archivio.

## **2.5. Gli ultimi sviluppi**

La possibilità di una riforma dei cicli di studio delle facoltà di Diritto canonico e le conseguenze organizzative per i diversi Centri accademici, sono all'origine dell'iniziativa da parte del Decano della facoltà di Diritto canonico di Leuven di organizzare un incontro di tutti i Decani/Presidi delle Facoltà di Diritto canonico del mondo su tale problematica. Con lettera del 29 giugno 2001<sup>161</sup> era quindi convocato un incontro, nei locali della facoltà a Leuven, per il 31 agosto 2001, con il seguente ordine del giorno:

- «1. Discussion about the length and content of the licentiate programme canon law. Current and future requirements. Two or three years.
2. Canon law programmes all over the world:
  - a) Proliferation;
  - b) Admission requirements for students;
  - c) The courses and their content;
  - d) University quality standards;
  - e) Current and future cooperation;
  - d) Recognition of degrees.
3. Future initiatives (regular meeting of the deans; other forms of contact»<sup>162</sup>. Eco di detta riunione si ebbe nell'incontro informale, del 6 settembre 2001,

---

<sup>161</sup> R. TORFS, *Lettera al P. Prof. Dr. Francisco J. Ramos, O.P., Decano della Facoltà di Diritto Canonico, Pontificia Università san Tommaso d'Aquino a Roma*, 2 pp., in Archivio corrente della Facoltà di Diritto canonico della P.U.S.T., cartella: *Altre* 4.4.

11 Prof. Ramos, causa il non ricevimento dell'invito in data utile, non fu presente alla riunione, ragione per cui non ci è possibile riferire sul contenuto della riunione in modo documentato.

<sup>162</sup> *Ivi*, p. 1.

tra Decani e Vice Decani nel contesto *dell'XI/XV Congresso Internazionale organizzato dalla Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e dalla Società per il Diritto delle Chiese Orientali*, a Budapest, dove chi scrive era presente in veste di Vice Decano della facoltà di Diritto canonico dell'Angelicum.

In quella sede chi relazionò sull'incontro del 31 agosto precedente lamentò la scarsa presenza alla riunione, ma allo stesso tempo manifestò la preoccupazione della maggioranza circa l'ipotesi di una estensione degli anni per il ciclo di Licenza. Anche nell'incontro di Budapest vennero riconfermate le posizioni che abbiamo visto in precedenza. Dei circa sedici presenti all'incontro solo due Decani si espressero in modo deciso per portare il corso di Licenza a tre anni.

## **Conclusione**

Alla luce di quanto fin qui presentato riguardo al vigente ordinamento delle Università e Facoltà ecclesiastiche; alla facoltà di Diritto canonico in particolare; ed ai dati ed opinioni emerse durante l'inchiesta conoscitiva svolta in questi anni dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, emerge chiaramente la complessità della questione che ci siamo posti e che presto sarà oggetto di decisione da parte dell'autorità competente. Complessità e delicatezza della problematica, sono in questione il bene dei fedeli e quindi della Chiesa, che impongono di analizzare ognuna delle possibili soluzioni proposte con grande prudenza, valutandone i pro e contro in riferimento ai diversi aspetti, non scambiando la soluzione più ovvia e facile per quella migliore, ed evitando, allo stesso tempo, che per inseguire l'ottimo si finisca per mancare il bene.

Proponendo ora la nostra soluzione ci sembra opportuno, seguendo la ferrea logica degli scolastici, chiarire ed individuare subito la mèta, il fine che ci proponiamo di

raggiungere, di realizzare. Esso consiste senz'altro nella buona formazione di *giuristi*<sup>163</sup> che siano in grado di comprendere, interpretare, applicare ed insegnare il Diritto *della e nella Chiesa*, nella continua tensione verso la realizzazione della Giustizia che è già per sé atto di Carità in quanto tutela i diritti dei fedeli<sup>164</sup>. Uno dei mezzi per realizzare tutto ciò è senz'altro lo studio che viene promosso e svolto, in genere, nelle Università e Facoltà ecclesiastiche, ed in modo particolare in quella di Diritto canonico. Come abbiamo visto la vigente disciplina di questi Centri è sostanzialmente buona e crediamo sia pienamente in grado di compiere ciò per cui è stata concepita dopo lunghi ed impegnativi anni di lavoro. Se interventi si richiedono sono in ordine ad una sua più autentica applicazione e nel chiarimento di alcuni aspetti. Cambiare continuamente le leggi, moltiplicarle senza necessità è sempre segno che qualcosa non va<sup>165</sup>. Ciò chiarito, vediamo alcuni aspetti concreti.

- 1) In genere, i gradi accademici attualmente previsti sono ordinati a certificare che il titolare:
  - a) del *Baccalaureato*: possiede una formazione di base ed è in grado di usare il metodo scientifico;
  - b) della *Licenza*: ha conseguito un certo approfondimento nello studio di in una specifica area esercitando la ricerca scientifica ed è abilitato all'insegnamento in un seminario maggiore, o in una scuola equivalente, ed a ricoprire determinati uffici ecclesiastici;

---

<sup>163</sup> Di proposito usiamo questo termine volendo con esso esprimere la nostra profonda convinzione che oggi, molto più che nel passato, è indispensabile possedere una cultura giuridica non limitata alla conoscenza di un solo ordinamento giuridico, ma che si apra, conosca e sappia entrare in dialogo con gli altri ordinamenti giuridici.

<sup>164</sup> Cf IOANNES PAULUS II, All. *Iis qui Friburgi in Heivetia IV conventui internationali de Iure Canonico operam dederunt in aedibus vaticanis coram admittis*, 13-X-1980, in AAS 72/11 (1980) 1103.

<sup>165</sup> Cf TACITUS, *Annales*, L. Ili, § 27, r. 3.

- c) del *Dottorato*: ha le doti necessarie per la ricerca scientifica ed è abilitato alla docenza a livello universitario ed a ricoprire uffici ecclesiastici<sup>166</sup>.

Ora, nella facoltà di Diritto canonico non dandosi, per i motivi visti, un vero e proprio primo ciclo, sarà bene abolirlo. Rimarrebbero gli altri due gradi accademici con le caratteristiche viste, avendo cura di richiedere il possesso del Dottorato soltanto a chi dovrà essere impegnato nella docenza universitaria<sup>167</sup>.

2) Attualmente può iscriversi direttamente al secondo ciclo nella facoltà di

Diritto canonico chi:

- a) ha regolarmente completato il corso filosofico-teologico;
- b) dimostra di avere regolarmente studiato le discipline del primo ciclo (Istituzioni generali di Diritto canonico; Etica e Diritto naturale; Ecclesiologia e Teologia sacramentaria; più eventualmente elementi di scienze antropologiche connesse con la scienza giuridica);
- c) è in possesso di un dottorato in Diritto civile, che può abbreviare il corso a giudizio della Facoltà «... fermo restando l'obbligo di superare tutti gli esami e le prove, che sono richiesti per conseguire i gradi accademici»<sup>168</sup>.

---

<sup>166</sup> Cf *SCh*, artt. 40; 50, § 1-2.

<sup>167</sup> Pretendere il Dottorato per alcuni uffici ecclesiastici e non mettere i candidati nelle condizioni di conseguirlo nei tempi convenienti, significa di fatto svilire il titolo. Ugualmente una *buona* Licenza dovrebbe essere sufficiente per frequentare e conseguire il titolo presso la Rota Romana e gli altri tribunali ecclesiastici.

<sup>168</sup> *Ord.*, art. 57, § 2. Di fatto questo articolo è stato applicato da molte Facoltà nel senso di iscrivere direttamente gli studenti al secondo ciclo, fino ad arrivare, in alcuni casi, a far loro conseguire il grado in un solo anno. Si veda a riguardo anche *SCh*, art. 76, a; *Ord.*, art. 56, 1°.

Secondo noi, per evitare equivoci, una volta abolito il primo ciclo, ed essendo chiara la caratteristica della *specializzazione*<sup>169</sup> del secondo ciclo, bisognerebbe permettere l'iscrizione al ciclo di Licenza solo a chi<sup>170</sup>:

- a) fornito di un Diploma di scuola media superiore che abilita nel proprio paese ad iscriversi all'Università, proviene dagli studi istituzionali filosofico-teologici ed abbia superato tutti i corsi principali conseguendo la media del nove su dieci, ovvero sia in possesso del Baccalaureato in Teologia con la menzione *Magna cum Laude*<sup>171</sup>;
- b) in possesso di un dottorato in Diritto civile<sup>172</sup>, abbia regolarmente completato un intero anno di corso sostenendo gli esami nelle seguenti materie: Istituzioni generali di Diritto canonico; Etica e Diritto naturale; Ecclesiologia e Teologia sacramentaria; più eventualmente elementi di scienze antropologiche connesse con la scienza giuridica, riportando una media non inferiore a nove su dieci<sup>173</sup>. A queste

---

<sup>169</sup> Nel senso che oggettivamente è nel corso di Licenza che si riceva quanto di fatto necessario per essere operatori e cultori del Diritto. Normalmente il Dottorato, lo ripetiamo l'ennesima volta, non aggiunge nulla a questa preparazione ed è quindi per noi fuori luogo richiederlo per impegni che non sia quello della docenza universitaria.

<sup>170</sup> Sempre fatta salva la competenza di ogni singola facoltà di richiedere altri requisiti, come per esempio la conoscenza di due lingue moderne, oltre quella di origine, ecc. (cf *SCh*, art. 32, § 2; *Ord.*, art. 24, §§ 2-3).

<sup>171</sup> Essendo obbligatoria la conoscenza della lingua latina già nel corso istituzionale (cf *Ord.*, art. 24, § 3), bisogna impegnarsi nella rigida applicazione di detta disposizione, dove c'è il tempo utile per acquisire seriamente detta conoscenza. È irrealistico pensare che ciò che non è stato fatto durante gli studi di scuola media superiore ed il corso istituzionale filosofico-teologico possa esser recuperato in due-tre anni!

<sup>172</sup> Avendo cura di determinare di quale livello, come per esempio nel vigente ordinamento universitario italiano che ne prevede due.

<sup>173</sup> Ovviamente con la possibilità di mutuare detti corsi dalle facoltà di Teologia e Filosofia, dove possibile.

si dovrà aggiungere la lingua latina nel caso il candidato non provenga da studi umanistici<sup>174</sup>.

Di conseguenza la formazione nella facoltà di Diritto canonico sarebbe così strutturata e divisa:

**Il ciclo di Licenza:** a carattere teorico-pratico, della durata di *ALMENO DUE ANNI*<sup>175</sup>, con le seguenti discipline:

1) **OBBLIGATORIE** (*principali ed ausiliarie*):

- a) il Codice<sup>176</sup> studiato sistematicamente in tutte le sue parti;
- b) le altre leggi canoniche (prime tra tutte il Codice orientale per i latini ed il Codice latino per gli orientali);
- c) le discipline connesse:
  - Filosofia e Teologia del Diritto;
  - Istituzioni di Diritto romano;
  - Storia del Diritto canonico;
  - Elementi di Diritto civile e comparato;
  - Diritto costituzionale canonico;
  - Istituzioni di Diritto internazionale<sup>177</sup>, con particolare attenzione al rapporto ordinamento giuridico canonico - ordinamento internazionale;

---

<sup>174</sup> Provvedendo alla verifica tramite un serio esame se abbia o meno raggiunto una conoscenza che gli permette di accedere con disinvoltura ai testi canonici in lingua originale.

Inoltre, ci preme notare, che nella suddetta proposta sia coloro che provengono dagli studi filosofico-teologici, che quelli provenienti dagli studi di Diritto civile, potrebbero iscriversi al secondo ciclo dopo **quattro-sei anni** di studi a livello universitario, svolti dopo il Diploma di maturità.

<sup>175</sup> Gli Statuti di una Facoltà potrebbero sempre prevedere, in casi particolari o per scelta autonoma, tempi più lunghi.

<sup>176</sup> Da intendere quello latino ovvero quello orientale a seconda della Facoltà.

<sup>177</sup> Questi due ultime discipline in sostituzione, come "aggiornamento", del precedente corso di *Ius Publicum Ecclesiasticum* (interno-esterno).



- Elementi di psicologia e psichiatria in ordine alle problematiche relative al Diritto canonico;
- esercitazioni pratiche e seminari ed una speciale dissertazione scritta<sup>178</sup>;

**2) LIBERE (opzionali), come per esempio:**

- *Latinitas canonica*  
Diritto interrituale
- Questioni speciali di Diritto orientale<sup>179</sup> Prassi giudiziaria Prassi amministrativa canonica Diritto concordatario Diritti umani, ecc.

**Ili ciclo di Dottorato:** ordinato al perfezionamento della formazione giuridica, della durata *almeno di due anni*, dedicato principalmente alla redazione «... della dissertazione dottorale, che contribuisca effettivamente al progresso della scienza»<sup>180</sup>.

Nel biennio dovranno essere frequentati pochi ma qualificati corsi specializzati e seminari, ma sempre in vista di un impegno scientifico accademico.

Appare ovvio, che la presente proposta presuppone che si intervenga affinché gli studi del corso istituzionale filosofico-teologico siano svolti con la massima serietà e che

---

<sup>178</sup> Qualcuno si domanderà come è possibile studiare tutte queste materie in due anni. Ovviamente ciò sarà impossibile mantenendo l'attuale monte ore settimanale (normalmente 16- 18 ore in cinque giorni), ma non nel caso che lo si incrementi come in tutte le altre Università di questo mondo.

<sup>179</sup> O Diritto latino nel caso di una facoltà di Diritto orientale.

<sup>180</sup> *SCh*, art. 49, § 3.

il passaggio al secondo ciclo sia consentito solo a chi ha le doti richieste<sup>181</sup>. Non si risolvono, siamo convinti, gli attuali problemi denunciati nei confronti degli studi di Diritto canonico, prolungando di un anno la Licenza, in quanto le cause sono a monte ed è lì che vanno risolti: procrastinare di affrontare i problemi non è spesso una buona soluzione, è doveroso, per non illudere le persone, essere esigenti *all'inizio* degli studi. La facoltà di Diritto canonico non è una "monade", ma parte di quel tutto che sono gli studi ecclesiastici, cosa che qualche volta si rischia di dimenticare, ragione per cui non si può intervenire in modo isolato su di essa lasciando inalterato tutto il resto.

Inoltre, portare a tre anni il ciclo di Licenza porterebbe, come emerge dall'inchiesta conoscitiva della Congregazione per l'Educazione Cattolica, a dover affrontare ulteriori e seri problemi quali, per esempio: l'onere economico per le Diocesi, Istituti di vita consacrata e persone private; il privarsi di personale necessario, nell'organico molte volte già ridotto ai minimi termini, nelle diverse entità ecclesiali<sup>182</sup>. A questo

---

<sup>181</sup> Sarebbe forse il caso di reintrodurre il disposto delle *Normae quaedam*, art. 43 «Gli statuti della facoltà dovranno definire a) sempre salvaguardando ciò che è prescritto nel n. 23, cioè le norme da applicare per l'ammissione degli studenti nella facoltà, sia al primo grado accademico sia ai gradi superiori, in modo che si possa fare una conveniente selezione dei candidati, sia all'inizio del ciclo sia in seguito...».

<sup>182</sup> Se a questo si aggiunge che normalmente l'età media degli studenti che frequentano le facoltà di Diritto canonico è alta, si intravedono tutti gli inconvenienti di realizzare tale ipotesi.

<sup>183</sup> Per esempio coloro che hanno una buona conoscenza del latino, provenendo dagli studi classici, ed hanno frequentato con profitto il sessennio filosofico-teologico.

<sup>184</sup> Un'altra questione che andrebbe risolta nel contesto dei singoli Statuti, tenendo presente la realtà nella quale si opera, è quella della frequenza dei laici. Se non si vuole che il disposto del can. 229, § 2 rimanga una mera dichiarazione di principio, bisogna trovare soluzioni, tenendo conto di *SCh*, art. 42, orientate a permettere e dare la migliore formazione possibile giuridico-canonica a questi fedeli, senza pretendere una frequenza obbligatoria ai corsi in molti casi impossibile. Una so-

bisogna aggiungere che, paradossalmente, alla fine, *una tale decisione andrebbe a penalizzare proprio coloro che con coscienza hanno svolto in precedenza i loro studi*<sup>183</sup>.

È naturale che una volta chiariti e tenuti fermi questi aspetti molto è demandato alle concrete scelte delle singole Facoltà<sup>184</sup>. Come sempre accade quelle che saranno più esigenti avranno meno studenti, ma che sicuramente saranno i più preparati. D'altra parte non dimentichiamo che nella famosa lettera della Segnatura Apostolica ci si lamentava per *la formazione difettosa o insufficiente offerta da alcune Facoltà e alcuni Istituti di Diritto canonico*<sup>185</sup>. Alla fine, una eventuale mancata selezione durante il corso degli studi sarà, inesorabilmente compiuta dalla vita, come tutti noi sappiamo.

---

luzione potrebbe essere quella di prevedere corsi di *Tutors o, per questi casi*, di prevedere dei tempi più lunghi per il conseguimento dei gradi accademici.

<sup>185</sup> Quindi denuncia di una *patologia* che sembra presupporre l'idoneità dell'insieme della normativa che regola gli studi nella Facoltà di Diritto in sé (*fisiologia*), e non sua messa in discussione, come di fatto alla fine è stata trasformata.

## **Abstract**

*One must evaluate attentively the opportunity of substantially restructuring the syllabus of studies in the Faculties of Canon Law, especially with reference to the second cycle. The present study has kept in mind and evaluated the essential structure of the existing provisions that regulate the ecclesiastical universities and faculties in general, and the Faculty of Canon Law in particular. It has also looked into the relative unedited documentation issued by the Congregation for Catholic Education that has been amassed throughout these years. After an evaluation of all the material available this study is now in a position to present a concrete and motivated proposal.*